SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 19 ottobre 2021 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2021, n. **145**.

Regolamento di riordino della disciplina delle modalità di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e di consigliere di legazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, e, in particolare l'articolo 106;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2007, n. 153, recante regolamento di riordino della disciplina delle modalità di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, on. prof. Renato Brunetta;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 maggio 2021;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota ULM FP 0001096-P del 22 luglio 2021, a cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha fornito riscontro con nota DAGL 0008650-P del 23 luglio 2021;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Principi e strumenti

1. Nel rispetto dei principi generali vigenti in materia e delle particolari caratteristiche del servizio delle relazioni con l'estero, la valutazione dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività svolta nell'esercizio delle specifiche funzioni del servizio diplomatico, nonché dell'attività amministrativa e della gestione.

2. Il procedimento di valutazione richiede la diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore di primo grado, l'integrazione della valutazione da parte del valutatore di secondo grado e la partecipazione al procedimento del valutato.

3. La scheda di valutazione è redatta al 31 dicembre di ogni anno su un modulo informatico, redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante gli elementi indicati all'allegato A, per i funzionari del grado di segretario di legazione e all'allegato B, per i funzionari del grado di consigliere di legazione. Essa contiene gli elementi indicati dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La valutazione si effettua sulla base del provvedimento di attribuzione della responsabilità di almeno un progetto o programma, contenente uno o più obiettivi chiaramente definiti e, laddove possibile, misurabili, preferibilmente connessi ai settori di prevalente impiego del valutato e comunicato a questi dal superiore gerarchico all'inizio dell'anno solare cui la valutazione si riferisce, ovvero all'inizio della collaborazione con il valutato. Il superiore gerarchico comunica il provvedimento di attribuzione all'inizio dell'anno solare ovvero all'inizio della collaborazione con il valutato.

4. La relazione dell'interessato è allegata alla scheda di valutazione, la quale contiene anche uno spazio riservato al contraddittorio, conformemente all'articolo 3, comma 4.

5. La direzione generale che attende alla gestione delle risorse umane verifica, in ogni fase, la regolarità del procedimento di valutazione, l'avvenuta acquisizione degli elementi richiesti e interviene per assicurare il perfezionamento degli atti entro i primi sei mesi dell'anno successivo a quello cui la valutazione è riferita.

Art. 2.

Elementi forniti dal funzionario valutato

1. Il procedimento di valutazione inizia con la presentazione della relazione del valutato, che compila gli specifici campi del modulo informatico di cui all'articolo 1, comma 3. La relazione verte sulle attività svolte nel corso dell'anno, nell'esercizio delle funzioni attribuite e per il perseguimento degli specifici obiettivi assegnati, e può includere osservazioni sulla congruenza degli obiettivi rispetto alle risorse assegnate e sulla situazione ambientale.

Art. 3.

Valutazione di primo grado

1. La valutazione di primo grado è effettuata mediante compilazione delle relative sezioni della scheda di valutazione in ogni sua parte.

2. In caso di mancanza del valutatore di primo grado individuato secondo i criteri indicati all'articolo 106, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la valutazione di cui al comma 1 è redatta, per il personale in servizio all'estero, dal capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio e, nei restanti casi, dal segretario generale.

3. Qualora nel corso dell'anno si siano succeduti più superiori gerarchici, quello alle cui dipendenze il funzionario valutato è precedentemente stato per almeno quattro mesi redige, alla data in cui termina la dipendenza, una valutazione contenente gli elementi previsti per la va-

lutazione di primo grado. La valutazione è allegata alla scheda e il valutatore al 31 dicembre ne tiene conto nella redazione di quest'ultima.
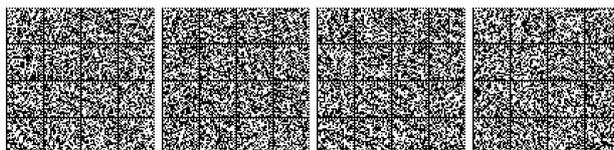
4. Il funzionario valutato prende visione degli elementi e dei giudizi del valutatore di primo grado, sui quali, entro sette giorni dalla ricezione, può formulare osservazioni mediante la compilazione dello specifico campo del modulo informatico di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 4.

Integrazione del giudizio

1. Nell'integrazione del giudizio di primo grado, il funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 106, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che è il valutatore di secondo grado, si avvale degli elementi in suo possesso e, per i funzionari in servizio presso gli uffici consolari e per i titolari di cancelleria consolare, di quelli forniti dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie.

2. L'integrazione del giudizio comporta la verifica della corrispondenza fra i dati forniti nel primo grado e gli elementi in possesso dell'amministrazione centrale e mette in luce la rilevanza dell'attività svolta dal funzionario valutato nel più ampio contesto dell'ufficio di livello dirigenziale generale nel cui ambito egli presta servizio.

3. Se riscontra elementi suscettibili di modificare significativamente la valutazione di primo grado, il valutatore di secondo grado lo attesta nell'apposita sezione della scheda di valutazione.

Art. 5.

Giudizio complessivo

1. Successivamente all'integrazione del giudizio, Il Consiglio di amministrazione del Ministero attribuisce al valutato uno dei seguenti giudizi complessivi:

a) insufficiente, corrispondente a un punteggio inferiore a 70 punti su 100;

b) sufficiente, corrispondente a un punteggio di 70 punti su 100;

c) discreto, corrispondente a un punteggio di 75 punti su 100;

d) buono, corrispondente a punteggio di 80 punti su 100;

e) distinto, corrispondente a un punteggio di 85 punti su 100;

f) ottimo, corrispondente a punteggio di 90 punti su 100;

g) eccellente, corrispondente a un punteggio di 95 punti su 100;

h) eccezionale, corrispondente a un punteggio di 100 punti su 100.

2. Nella motivazione del giudizio complessivo, il Consiglio di amministrazione indica i settori di attività per i quali si riconosce maggiore attitudine e gli aspetti del profilo professionale e del servizio reso suscettibili di specifico apprezzamento. In caso di attribuzione di un giudizio complessivo pari o inferiore a «buono», il Consiglio di amministrazione indica le attività e gli aspetti del profilo professionale suscettibili di miglioramento.

3. Il giudizio complessivo di «eccezionale» di cui al comma 1, lettera *h)*, è attribuito con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di amministrazione, indicando espressamente i risultati di assoluta straordinarietà obiettivamente rilevati e documentati, conseguiti in situazioni nelle quali il funzionario è stato investito di dirette responsabilità, con particolare riguardo al servizio all'estero.

4. Il Consiglio di amministrazione fornisce una specifica e fattuale indicazione dei motivi che hanno condotto a un giudizio complessivo inferiore alla somma dei punteggi parziali attribuiti dai valutatori di primo e secondo grado.

5. Il funzionario valutato prende conoscenza del giudizio complessivo, unitamente al restante contenuto della scheda.

Art. 6.

Conservazione delle schede di valutazione

1. Il programma informatico assicura la custodia degli originali informatici delle schede di valutazione con modalità che rispondono a caratteristiche di immodificabilità e accessibilità selezionata.

2. A conclusione del procedimento di valutazione, una copia dichiarata conforme all'originale dal competente ufficio della direzione generale che attende alla gestione delle risorse umane è inserita nel fascicolo personale del valutato, conformemente all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2007, n. 153 è abrogato.

2. Le valutazioni dei segretari di legazione e dei consiglieri di legazione relative all'anno 2021 restano disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2007, n. 153.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 agosto 2021

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
DI MAIO

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2529

ALLEGATO *A*

Scheda di valutazione online

(Segretario di legazione)

(articolo 106 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18)

Anno ***[…………]***

===

Dati personali

Nome e Cognome: ***[…………]***

Grado: ***Segretario di legazione*** Matricola: ***[…………]***

Ufficio o Sede al 31 dicembre: ***[…………]***

Eventuali precedenti Uffici o Sedi nel corso dell'anno: ***[…………]***

Pubblicazioni o lavori originali elaborati nell'anno: ***[a cura del valutato]***

Corsi seguiti nell'anno: ***[a cura del valutato]***

Sezione I - Relazione del valutato

[compilazione online – max 4.000 battute]

Data:

Firma del funzionario valutato

[identificazione informatica]

Valutazione di primo grado
Dati e funzioni del superiore gerarchico

Nome e cognome: ***[………..]***

Grado e funzioni: ***[………..]***

****

Sezione II – Funzioni e attività svolte

II.1 - settori e grado di impiego

FUNZIONI ED ATTIVITA' SVOLTE	
SETTORE	**LIVELLO DI IMPIEGO**
Amministrativo – contabile	*Scegliere per ciascuna voce tra le seguenti opzioni di un menu a tendina: Prevalente / Frequente / Saltuario / Non Rilevabile*
Consolare (direzione servizi)	
Cooperazione allo sviluppo	
Coordinamento – sociale	
Culturale	
Documentazione/archivio	
Economico – commerciale	
Giuridico	
Informatica/comunicazioni	
Integrazione europea	
Politico	
Protocollo/cerimoniale	
Risorse umane	
Stampa/media	
Altro (specificare)	
Altro (specificare)	

II.2 – specifici obiettivi assegnati:

a) ***[………..]***

b) ***[………..]***

c) ***[………..]***

Sezione III – Qualità personali, professionali e attitudini del funzionario

III. 1 Profilo del funzionario valutato e valutazione dei risultati conseguiti

ANNO /…………/			
IL FUNZIONARIO: QUALITA' PERSONALI E PROFESSIONALI			
CATEGORIE DI VALUTAZIONE	**VOCI DI VALUTAZIONE**	**GIUDIZIO ATTRIBUIBILE (*)**	**PUNTEGGIO CONSEGUIBILE (**)**
a) Doti caratteriali e comportamentali	Motivazione e dedizione al servizio	da 5 a 10	fino a **5,00 punti**
	Affidabilità, senso di responsabilità e riservatezza	da 5 a 10	
	Decoro e tratto	da 5 a 10	
	Equilibrio comportamentale e di giudizio	da 5 a 10	
	Capacità di adattamento, flessibilità e versatilità	da 5 a 10	
	Autorevolezza	da 5 a 10	
b) Cultura generale e maturità professionale	Cultura, preparazione professionale generale e propensione all'apprendimento e all'aggiornamento	da 5 a 10	fino a **5,00** punti
	Capacità di analisi	da 5 a 10	
	Capacità di sintesi	da 5 a 10	
	Capacità redazionali	da 5 a 10	
	Attitudine alla soluzione dei problemi, senso delle priorità, spirito di iniziativa e originalità delle proposte	da 5 a 10	
	Senso politico e visione d'insieme	da 5 a 10	

c) Capacità gestionali	Capacità di motivare, migliorare e valorizzare i collaboratori	da 5 a 10	fino a **5,00** punti
	Attitudine al lavoro di gruppo	da 5 a 10	
	Capacità di organizzare e gestire le risorse finanziarie e strumentali	da 5 a 10	
	Rispetto di impegni e scadenze	da 5 a 10	
	Capacità di pianificazione e di valutazione dei rischi	da 5 a 10	
	Attitudine all'innovazione organizzativa e orientamento al risultato	da 5 a 10	
d) Comunicazione, proiezione esterna, e conoscenza delle lingue	Capacità relazionali, in particolare con interlocutori esterni	da 5 a 10	fino a **5,00** punti
	Capacità di comunicare, anche con riferimento agli interventi in pubblico e all'uso dei social media	da 5 a 10	
	Qualità ed efficacia della proiezione esterna, incluse le attività per la promozione dell'Italia *(valido solo per l'estero)*	da 5 a 10	
	Conoscenza delle lingue *(da compilare solo ove rilevabile)*	da 5 a 10	
	Abilità negoziale	da 5 a 10	
	Prestigio goduto presso gli interlocutori esterni	da 5 a 10	

RISULTATI CONSEGUITI			
CATEGORIA DI VALUTAZIONE	**VOCE DI VALUTAZIONE**	**GIUDIZIO ATTRIBUIBILE (*)**	**PUNTEGGIO CONSEGUIBILE (***)**
e) Raggiungimento dei risultati	Risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati	Da 5 a 10	fino a **15** punti

ATTITUDINE A MAGGIORI RESPONSABILITA'			
CATEGORIA DI VALUTAZIONE	**VOCE DI VALUTAZIONE**	**GIUDIZIO ATTRIBUIBILE (*)**	**PUNTEGGIO CONSEGUIBILE (***)**
f) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità	Attitudine ad assumere maggiori responsabilità nonché a svolgere le funzioni del grado superiore	Da 5 a 10	fino a **15** punti

PUNTEGGIO COMPLESSIVO	**fino a massimo 50**

(*) il giudizio, articolato su sei livelli, si esprime tramite un valore numerico compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 10 punti. Nel caso, ove previsto, la singola voce di valutazione non sia rilevabile, viene attribuito ai soli fini aritmetici il punteggio massimo di 10.

(**) Il punteggio conseguibile per ciascuna delle categorie da a) a d) corrisponde alla media aritmetica delle 6 voci che la compongono a cui è applicato un coefficiente pari a 0,5.

(***) Il punteggio conseguibile corrisponde al giudizio numerico attribuibile a cui è applicato un coefficiente pari a 1,5.

III. 2 – Qualità personali e professionali di maggior apprezzamento

Sezione in cui il valutatore potrà, tramite un menu a tendina, indicare le principali qualità personali e professionali (fino a un massimo 6 nell'ambito delle 24 voci di valutazione di cui alle "Qualità personali e professionali") possedute dal funzionario (**non attribuisce punteggio**)

III. 3 – Descrizione delle funzioni svolte dall'interessato e situazione di carattere ambientale e difficoltà affrontate (*parte discorsiva*)

Sezione discorsiva in cui il valutatore deve dare conto delle funzioni svolte, della situazione di carattere ambientale e delle difficoltà affrontate dal funzionario valutato (**max 2000 battute**)

III. 4 – Lingue straniere e grado di padronanza (scritta e orale, con particolare riferimento, ove rilevabile, alla capacità di partecipare attivamente a riunioni nelle lingue stesse)

LINGUE STRANIERE E GRADO DI PADRONANZA	
LINGUA	**VALUTAZIONE**
Inglese	*Scegliere per ciascuna voce tra le seguenti opzioni di un menu a tendina: Ottimo / Buono / Sufficiente / Mancano elementi di giudizio*
…	
…	

****

- Eventuali allegati (valutazione di precedenti superiori gerarchici)

Data: Firma del superiore gerarchico: ***[identificazione informatica]***

****

Sezione IV – Osservazioni a cura del funzionario valutato

[compilazione online- max 2000 battute]

Data: Firma del funzionario valutato: ***[identificazione informatica]***

****

Sezione V - Integrazione del giudizio di I grado

Sezione V. 1 - Elementi integrativi forniti dalla DGIT (per funzionari in servizio presso uffici consolari o titolari di cancellerie consolari)

CATEGORIE DI VALUTAZIONE		GIUDIZIO ATTRIBUIBILE (*)
Capacità gestionali e operative	Capacità di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali nel più ampio contesto delle attività della Direzione Generale degli italiani all'estero.	da 5 a 10
Rilevanza quantitativa e qualitativa dei risultati conseguiti	Rilevanza quantitativa e qualitativa dei risultati conseguiti nel settore consolare rispetto agli obiettivi nel più ampio contesto delle attività della Direzione Generale degli italiani all'estero.	da 5 a 10

I giudizi attribuiti dalla DGIT nell'ambito della presente sezione V.1 non sono sommati a quelli attribuiti dal valutatore di II grado nell'ambito della sezione V.2. Del giudizio attribuito dalla DGIT tiene conto il valutatore di II grado ai fini dell'attribuzione del punteggio di 30 punti complessivi a sua disposizione.

Sezione V. 2 – Integrazione del giudizio di I grado da parte del valutatore di II grado

IL FUNZIONARIO: QUALITA' PERSONALI E PROFESSIONALI, RISULTATI E ATTITUDINI			
CATEGORIE DI VALUTAZIONE		GIUDIZIO ATTRIBUIBILE (*)	PUNTEGGIO CONSEGUIBILE (**)
a) Qualità personali e professionali	Doti caratteriali e comportamentali, cultura generale e maturità professionale.	da 5 a 10	fino a **5**
b) Capacità gestionali e operative	Capacità di gestione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali), comunicazione esterna e relazioni interpersonali; conoscenza lingue	da 5 a 10	fino a **5**
c) Rilevanza quantitativa e qualitativa dei risultati conseguiti	Rilevanza quantitativa e qualitativa dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi nel più ampio contesto delle attività svolte dall'ufficio dirigenziale generale.	da 5 a 10	fino a **10**
d) Attitudini ad assumere maggiori responsabilità	Attitudine ad assumere maggiori responsabilità a svolgere le funzioni del grado superiore.	da 5 a 10	fino a **10**
PUNTEGGIO COMPLESSIVO			**fino a massimo 30**

(*) il giudizio, articolato su sei livelli, si esprime tramite un valore numerico compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 10 punti.

(**) Il punteggio conseguibile per le categorie a) e b) corrisponde al giudizio numerico a cui è applicato un coefficiente pari a 0,5. Il punteggio conseguibile per le categorie c) e d) corrisponde al giudizio numerico a cui è applicato un coefficiente pari a 1.

Sezione V. 3 – Ulteriori osservazioni a cura del valutatore di II grado (da compilare solo in caso di difformità rispetto al giudizio di I grado o, per i funzionari in servizio presso uffici consolari o titolari di cancellerie consolari, rispetto agli elementi integrativi forniti dalla DGIT)

[compilazione online- max 2000 battute]

Data: Firma del valutatore di II grado: ***[identificazione informatica]***

****

Giudizio complessivo

(a cura del Consiglio di Amministrazione)

ECCEZIONALE	**100**
ECCELLENTE	**95**
OTTIMO	**90**
DISTINTO	**85**
BUONO	**80**
DISCRETO	**75**
SUFFICIENTE	**70**
INSUFFICIENTE	**< 70**

Motivazione

(deliberazione in data……………………………….)

Firma del Segretario del Consiglio di amministrazione
[identificazione informatica]

****

Data:

Firma del funzionario valutato:
(per presa visione)
[identificazione informatica]

ALLEGATO *B*

Scheda di valutazione online

(Consigliere di legazione)

(articolo 106 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18)

Anno ***[…………]***

==

Dati personali

Nome e Cognome: ***[…………]***

Grado: ***Consigliere di legazione*** Matricola: ***[…………]***

Ufficio o Sede al 31 dicembre: ***[…………]***

Eventuali precedenti Uffici o Sedi nel corso dell'anno: ***[…………]***

Pubblicazioni o lavori originali elaborati nell'anno: ***[a cura del valutato]***

Corsi seguiti nell'anno: ***[a cura del valutato]***

Sezione I - Relazione del valutato

[compilazione online – max 4.000 battute]

Data: Firma del funzionario valutato

[identificazione informatica]

Valutazione di primo grado
Dati e funzioni del superiore gerarchico

Nome e cognome: ***[………..]***

Grado e funzioni: ***[………..]***

****

Sezione II – Funzioni e attività svolte

II.1 - settori e grado di impiego

FUNZIONI ED ATTIVITA' SVOLTE	
SETTORE	**LIVELLO DI IMPIEGO**
Amministrativo – contabile	*Scegliere per ciascuna voce tra le seguenti opzioni di un menu a tendina: Prevalente / Frequente / Saltuario / Non Rilevabile*
Consolare (direzione servizi)	
Cooperazione allo sviluppo	
Coordinamento – sociale	
Culturale	
Documentazione/archivio	
Economico – commerciale	
Giuridico	
Informatica/comunicazioni	
Integrazione europea	
Politico	
Protocollo/cerimoniale	
Risorse umane	
Stampa/media	
Altro (specificare)	
Altro (specificare)	

II.2 – specifici obiettivi assegnati:

a) ***[………..]***

b) ***[………..]***

c) ***[………..]***

Sezione III – Qualità personali, professionali e attitudini del funzionario

III. 1 Profilo del funzionario valutato e valutazione dei risultati conseguiti

ANNO *[...........]*			
IL FUNZIONARIO: QUALITA' PERSONALI E PROFESSIONALI			
CATEGORIE DI VALUTAZIONE	**VOCI DI VALUTAZIONE**	**GIUDIZIO ATTRIBUIBILE (*)**	**PUNTEGGIO CONSEGUIBILE (**)**
a) Doti caratteriali e comportamentali	Motivazione e dedizione al servizio	da 5 a 10	fino a **5,00 punti**
	Affidabilità, senso di responsabilità e riservatezza	da 5 a 10	
	Decoro e tratto	da 5 a 10	
	Equilibrio comportamentale e di giudizio	da 5 a 10	
	Capacità di adattamento, flessibilità e versatilità	da 5 a 10	
	Autorevolezza	da 5 a 10	
b) Cultura generale e maturità professionale	Cultura, preparazione professionale generale e propensione all’apprendimento e all’aggiornamento	da 5 a 10	fino a **5,00** punti
	Capacità di analisi	da 5 a 10	
	Capacità di sintesi	da 5 a 10	
	Capacità redazionali	da 5 a 10	
	Attitudine alla soluzione dei problemi , senso delle priorità, autonomia di giudizio, spirito di iniziativa e capacità decisionale	da 5 a 10	
	Senso politico e visione strategica	da 5 a 10	

c) Capacità gestionali	Capacità di motivare, migliorare e valorizzare i collaboratori	da 5 a 10	fino a **5,00** punti
	Attitudine al lavoro di gruppo	da 5 a 10	
	Capacità di organizzare e gestire le risorse finanziarie e strumentali	da 5 a 10	
	Rispetto di impegni e scadenze	da 5 a 10	
	Capacità di pianificazione e di valutazione dei rischi	da 5 a 10	
	Attitudine all'innovazione organizzativa e orientamento al risultato	da 5 a 10	
d) Comunicazione, proiezione esterna, e conoscenza delle lingue	Capacità relazionali, in particolare con interlocutori esterni	da 5 a 10	fino a **5,00** punti
	Capacità di comunicare, anche con riferimento agli interventi in pubblico e all'uso dei social media	da 5 a 10	
	Qualità ed efficacia della proiezione esterna, incluse le attività per la promozione dell'Italia *(valido solo per l'estero)*	da 5 a 10	
	Conoscenza delle lingue *(da compilare solo ove rilevabile)*	da 5 a 10	
	Abilità negoziale	da 5 a 10	
	Prestigio goduto presso gli interlocutori esterni	da 5 a 10	

RISULTATI CONSEGUITI			
CATEGORIA DI VALUTAZIONE	**VOCE DI VALUTAZIONE**	**GIUDIZIO ATTRIBUIBILE** (*)	**PUNTEGGIO CONSEGUIBILE (***)**
e) Raggiungimento dei risultati	Risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati	Da 5 a 10	fino a **15** punti

ATTITUDINE A MAGGIORI RESPONSABILITA'			
CATEGORIA DI VALUTAZIONE	**VOCE DI VALUTAZIONE**	**GIUDIZIO ATTRIBUIBILE (*)**	**PUNTEGGIO CONSEGUIBILE (***)**
f) Attitudine ad assumere maggiori responsabilità	Attitudine ad assumere maggiori responsabilità nonché a svolgere le funzioni del grado superiore	Da 5 a 10	fino a **15** punti

PUNTEGGIO COMPLESSIVO	**fino a massimo 50**

(*) il giudizio, articolato su sei livelli, si esprime tramite un valore numerico compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 10 punti. Nel caso, ove previsto, la singola voce di valutazione non sia rilevabile, viene attribuito ai soli fini aritmetici il punteggio massimo di 10.

(**) Il punteggio conseguibile per ciascuna delle categorie da a) a d) corrisponde alla media aritmetica delle 6 voci che la compongono a cui è applicato un coefficiente pari a 0,5.

(***) Il punteggio conseguibile corrisponde al giudizio numerico attribuibile a cui è applicato un coefficiente pari a 1,5.

III. 2 – Qualità personali e professionali di maggior apprezzamento

Sezione in cui il valutatore potrà, tramite un menu a tendina, indicare le principali qualità personali e professionali (fino a un massimo 6 nell'ambito delle 24 voci di valutazione di cui alle "Qualità personali e professionali") possedute dal funzionario (**non attribuisce punteggio**)

III. 3 – Descrizione delle funzioni svolte dall'interessato e situazione di carattere ambientale e difficoltà affrontate (*parte discorsiva*)

Sezione discorsiva in cui il valutatore deve dare conto delle funzioni svolte, della situazione di carattere ambientale e delle difficoltà affrontate dal funzionario valutato (**max 2000 battute**)

III. 4 – Lingue straniere e grado di padronanza (scritta e orale, con particolare riferimento, ove rilevabile, alla capacità di partecipare attivamente a riunioni nelle lingue stesse)

LINGUE STRANIERE E GRADO DI PADRONANZA	
LINGUA	**VALUTAZIONE**
Inglese	*Scegliere per ciascuna voce tra le seguenti opzioni di un menu a tendina: Ottimo / Buono / Sufficiente / Mancano elementi di giudizio*
…	
…	

****

- Eventuali allegati (valutazione di precedenti superiori gerarchici)

Data: Firma del superiore gerarchico: ***[identificazione informatica]***

****

Sezione IV – Osservazioni a cura del funzionario valutato

[compilazione online- max 2000 battute]

Data: Firma del funzionario valutato: ***[identificazione informatica]***

****

Sezione V - Integrazione del giudizio di I grado

Sezione V. 1 - Elementi integrativi forniti dalla DGIT (per funzionari in servizio presso uffici consolari o titolari di cancellerie consolari)

CATEGORIE DI VALUTAZIONE		GIUDIZIO ATTRIBUIBILE (*)
Capacità gestionali e operative	Capacità di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali nel più ampio contesto delle attività della Direzione Generale degli italiani all'estero.	da 5 a 10
Rilevanza quantitativa e qualitativa dei risultati conseguiti	Rilevanza quantitativa e qualitativa dei risultati conseguiti nel settore consolare rispetto agli obiettivi nel più ampio contesto delle attività della Direzione Generale degli italiani all'estero.	da 5 a 10

I giudizi attribuiti dalla DGIT nell'ambito della presente sezione V.1 non sono sommati a quelli attribuiti dal valutatore di II grado nell'ambito della sezione V.2. Del giudizio attribuito dalla DGIT tiene conto il valutatore di II grado ai fini dell'attribuzione del punteggio di 30 punti complessivi a sua disposizione.

Sezione V. 2 – Integrazione del giudizio di I grado da parte del valutatore di II grado

IL FUNZIONARIO: QUALITA' PERSONALI E PROFESSIONALI, RISULTATI E ATTITUDINI			
CATEGORIE DI VALUTAZIONE		GIUDIZIO ATTRIBUIBILE (*)	PUNTEGGIO CONSEGUIBILE (**)
a) Qualità personali e professionali	Doti caratteriali e comportamentali, cultura generale e maturità professionale.	da 5 a 10	fino a **5**
b) Capacità gestionali e operative	Capacità di gestione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali), comunicazione esterna e relazioni interpersonali; conoscenza lingue	da 5 a 10	fino a **5**
c) Rilevanza quantitativa e qualitativa dei risultati conseguiti	Rilevanza quantitativa e qualitativa dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi nel più ampio contesto delle attività svolte dall'ufficio dirigenziale generale.	da 5 a 10	fino a **10**
d) Attitudini ad assumere maggiori responsabilità	Attitudine ad assumere maggiori responsabilità a svolgere le funzioni del grado superiore.	da 5 a 10	fino a **10**
PUNTEGGIO COMPLESSIVO			**fino a massimo 30**

(*) il giudizio, articolato su sei livelli, si esprime tramite un valore numerico compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 10 punti.

(**) Il punteggio conseguibile per le categorie a) e b) corrisponde al giudizio numerico a cui è applicato un coefficiente pari a 0,5. Il punteggio conseguibile per le categorie c) e d) corrisponde al giudizio numerico a cui è applicato un coefficiente pari a 1.

Sezione V. 3 – Ulteriori osservazioni a cura del valutatore di II grado (da compilare solo in caso di difformità rispetto al giudizio di I grado o, per i funzionari in servizio presso uffici consolari o titolari di cancellerie consolari, rispetto agli elementi integrativi forniti dalla DGIT)

[compilazione online- max 2000 battute]

Data: Firma del valutatore di II grado: ***[identificazione informatica]***

****

Giudizio complessivo
(a cura del Consiglio di Amministrazione)

ECCEZIONALE	**100**
ECCELLENTE	**95**
OTTIMO	**90**
DISTINTO	**85**
BUONO	**80**
DISCRETO	**75**
SUFFICIENTE	**70**
INSUFFICIENTE	**< 70**

Motivazione

(deliberazione in data……………………………….)

Firma del Segretario del Consiglio di amministrazione
[identificazione informatica]

****

Data:

Firma del funzionario valutato:
(per presa visione)
[identificazione informatica]

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) .

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante: «Codice dell'amministrazione digitale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2005, n. 112 (S.O. n. 93).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 reca: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 106 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

«Art. 106 *(Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione)*. — Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione viene redatta al 31 dicembre di ogni anno una scheda di valutazione, secondo le modalità stabilite con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, dirette ad assicurare, nel rispetto dei principi generali vigenti in tale materia, la massima trasparenza ed oggettività delle valutazioni. La scheda contiene, tra l'altro, una dettagliata descrizione delle funzioni svolte dall'interessato, della situazione di carattere ambientale e delle difficoltà affrontate, l'indicazione dei risultati raggiunti rispetto agli obbiettivi assegnati, nonché una valutazione circa l'attitudine ad assumere maggiori responsabilità ed a svolgere le funzioni del grado superiore.

La redazione della scheda di valutazione è effettuata per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale presso il quale il servizio è prestato; per il personale in servizio in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso. Il redattore della scheda tiene conto di una relazione presentata dall'interessato sulle attività da lui svolte durante l'anno in esame, che rimane allegata alla scheda stessa. Il giudizio è integrato per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è prestato; per il personale in servizio all'estero dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il Paese in cui il servizio è svolto, oppure, qualora il servizio sia effettuato in una rappresentanza diplomatica permanente presso una organizzazione internazionale, dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa. Il giudizio complessivo viene attribuito dal consiglio di amministrazione.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1957, n. 22 (S.O. n. 220):

«Art. 55 *(Fascicolo personale, stato matricolare e ruoli di anzianità)*. — Per ogni impiegato sono tenuti, presso l'Ufficio del personale dell'amministrazione centrale, un fascicolo personale ed uno stato matricolare.

Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare la carriera.

Questi devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuità.
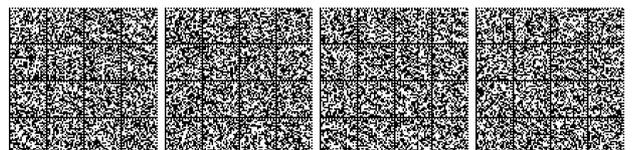
Nello stato matricolare devono essere indicati: i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico, i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti.

Nello stato matricolare devono essere inoltre annotati tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni.

Deve altresì essere indicato lo stato di famiglia con le relative variazioni che l'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio.

Ciascuna amministrazione deve pubblicare a stampa, nel mese di marzo di ogni anno, ruoli di anzianità dei propri dipendenti, secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nel proprio bollettino ufficiale. Il ruolo di anzianità è diviso in quadri, secondo le carriere e le qualifiche previste dal presente decreto, ed indica, per ciascun impiegato, anche il numero di iscrizione nell'albo dei dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'art. 152.

Nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dei singoli uffici del bollettino ufficiale nel quale è stato pubblicato l'avviso di cui al quinto comma del presente articolo gli impiegati possono ricorrere al ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di ruolo o di anzianità.».

Note all'art. 7:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2007, n. 153, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento di riordino della disciplina delle modalità di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e di consigliere di legazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 si veda nelle note all'art. 6.

21G00154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,50%, con godimento 17 maggio 2021 e scadenza 15 luglio 2028, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, (di seguito «decreto di massima») con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 ottobre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 110.532 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 13 maggio, 9 giugno, 13 luglio e 14 settembre 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,50% con godimento 17 maggio 2021 e scadenza 15 luglio 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,50%, avente godimento 17 maggio 2021 e scadenza 15 luglio 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranch*e di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del 13 ottobre 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento, secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 ottobre 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 ottobre 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,50 % annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2022 al 2028, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A06155
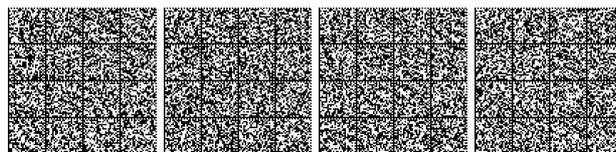
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 giugno 2021.

Prenotazione delle somme da attribuire agli ambiti territoriali sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, che al comma 1, lettera *m)*, attribuisce allo Stato legislazione esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 45, con il quale è istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, e l'art. 46, con il quale sono definite le relative aree funzionali;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e, in particolare, l'art. 22, comma 4, secondo il quale le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, l'erogazione di specifiche prestazioni incluso il servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2018, con il quale è adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2018;

Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, approvato con il decreto sopra citato, che declina come primo obiettivo quantitativo assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del Reddito di inclusione di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, con il quale, alla luce della introduzione del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, sono fornite indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché è adottato il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2019;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che in particolare:

al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di attribuire, a favore di ogni ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
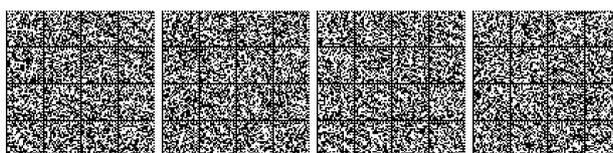
b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera *a)* per area di attività.

al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. In particolare, sulla base dei prospetti sono determinate le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili». Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2021, n. 15, con il quale sono stabilite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa quella dell'on. le Andrea Orlando a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la nota direttoriale n. 1447 del 12 febbraio 2021, di trasmissione delle istruzioni operative con le quali sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le modalità di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 797;

Acquisiti i prospetti relativi alla previsione degli assistenti sociali in servizio nell'anno 2021, presentati dagli ambiti nel rispetto delle modalità definite nelle istruzioni sopra citate;

Considerato, che in relazione al primo anno di attuazione non è prevista la liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente;

Ritenuto di dover determinare le «somme prenotate» necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente per gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dagli ambiti;

Ritenuto opportuno, al fine di sostenere gli ambiti sociali che non riescono già nel 2021 ad accedere all'incentivo, di proporre, in sede di riparto del Fondo povertà 2021, di considerare quale autonomo criterio di riparto il riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di appartenenza, di una somma pari nel 2021 al 50% della differenza fra la somma massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo e la somma prenotata sulla base delle comunicazioni di cui sopra da parte degli ambiti e di proporre che tale percentuale si riduca al 35% nel 2022, al 20% nel 2023, azzerandosi negli anni successivi;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «Fondo povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;

b) «Riparto del Fondo povertà»: il riparto agli ambiti di ciascuna regione del Fondo povertà secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

c) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) «Contributo spettante agli ambiti»: il contributo di cui all'art. 1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli Ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo povertà in ragione del numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

e) «Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato»: il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno di riferimento assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento alla definizione di equivalente a tempo pieno;
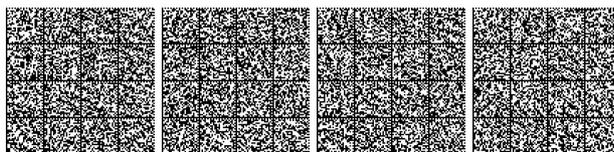
f) «Istruzioni operative»: le istruzioni definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, inerenti la modalità di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del contributo, trasmesse agli ambiti con la nota direttoriale n. 1447 del 12 febbraio 2021;

g) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui all'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicante, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, inserito dall'ambito territoriale nel sistema SIOSS secondo quanto stabilito nelle istruzioni operative citate nelle premesse;

h) «Somme prenotate»: le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, determinate sulla base dei Prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 2.

Determinazione delle somme prenotate

1. Ai fini della determinazione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l'anno 2021 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali nel rispetto delle istruzioni operative, sono determinate le somme prenotate secondo la allegata tabella, parte integrante del presente decreto, per un totale di euro 66.905.066.

2. Con analogo decreto, entro il 30 giugno 2022, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi che verranno presentati dagli ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2022, contenenti il numero effettivo di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2021 a consuntivo, verranno riconosciute, nei limiti delle somme prenotate di cui al comma 1, le somme liquidabili.

3. Lo stesso decreto da emanare entro il 30 giugno 2022 conterrà, altresì, le somme prenotate per l'anno 2022, concernenti il contributo spettante agli ambiti territoriali per tale anno per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali nel rispetto delle istruzioni operative.

4. In sede di riparto del Fondo povertà, le somme prenotate di cui alla allegata tabella sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi. Le somme prenotate, laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili l'anno successivo in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2170

ALLEGATO
TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLE SOMME PRENOTATE

Regione	Ambito	Popolazione residente 1.1.2020	Assistenti sociali previsti 2021	Risorse prenotate 2021
ABRUZZO	Pescara	119.455	10,69	-
ABRUZZO	Val Vibrata	79.182	2,00	-
ABRUZZO	Tordino - Vomano	74.787	6,38	-
ABRUZZO	L'Aquila	69.941	5,00	-
ABRUZZO	Fino - Cerrano	64.467	3,85	-
ABRUZZO	Frentano	60.194	5,00	-
ABRUZZO	Val Di Foro	56.772	3,00	-
ABRUZZO	Teramo	53.481	12,00	124.810
ABRUZZO	Chieti	53.047	8,00	-
ABRUZZO	Montesilvano	53.113	13,00	145.603
ABRUZZO	Peligno	45.478	3,00	-
ABRUZZO	Montagna Pescarese	40.299	3,00	-
ABRUZZO	Montagne Aquilane	34.553	6,66	53.766
ABRUZZO	Gran Sasso - Laga	29.897	5,02	16.818
ABRUZZO	Marrucino	26.444	5,00	37.268
ABRUZZO	Alto Vastese	20.154	1,00	-
ABRUZZO	Sangrino	16.849	1,00	-
BASILICATA	Vulture Alto Bradano	89.371	16,00	90.025
BASILICATA	Metapontino Collina Materana	76.247	2,00	-
BASILICATA	Lagonegrese Pollino	64.455	8,00	-
BASILICATA	Bradanica Medio Basento	56.915	1,00	-
BASILICATA	Alto Basento	49.114	1,49	-
BASILICATA	Marmo Platano Melandro	43.258	7,00	13.797
BASILICATA	Val D'Agri	41.936	2,00	-
CALABRIA	Reggio Calabria	173.456	30,00	132.578
CALABRIA	Catanzaro	155.983	9,50	-
CALABRIA	Cosenza	112.917	8,00	-
CALABRIA	Corigliano-Rossano	98.138	7,00	-
CALABRIA	Soverato	69.435	12,00	52.708
CALABRIA	Rosarno	67.407	2,06	-
CALABRIA	Caulonia	64.002	7,00	-
CALABRIA	Montalto Uffugo	52.028	0,50	-
CALABRIA	Trebisacce	51.466	1,00	-
CALABRIA	Paola	47.566	10,00	97.550
CALABRIA	Villa San Giovanni	43.159	11,40	122.837
CALABRIA	Taurianova	40.507	2,67	-
CALABRIA	Polistena	39.242	8,00	75.479
CALABRIA	Melito Porto Salvo	37.578	1,00	-
CALABRIA	CirÒ Marina	36.540	6,00	15.138
CALABRIA	Serra San Bruno	29.251	8,00	83.253
CALABRIA	Mesoraca	25.377	1,00	-
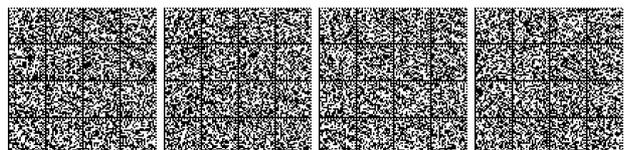
Regione	Ambito	Popolazione residente 1.1.2020	Assistenti sociali previsti 2021	Risorse prenotate 2021
CALABRIA	Rogliano	25.197	3,00	-
CALABRIA	San Giovanni In Fiore	21.036	4,00	30.548
CALABRIA	Soveria Mannelli	15.736	4,00	44.787
CAMPANIA	N01-10	940.940	161,88	684.800
CAMPANIA	C06	155.590	11,00	-
CAMPANIA	S04	149.291	11,00	-
CAMPANIA	S05	141.103	11,50	-
CAMPANIA	N16	138.701	7,00	-
CAMPANIA	C07	132.775	20,16	-
CAMPANIA	N26	129.457	10,00	-
CAMPANIA	N18	126.371	5,50	-
CAMPANIA	N14	118.906	3,00	-
CAMPANIA	C01	112.626	4,00	-
CAMPANIA	N17	108.464	18,00	52.529
CAMPANIA	N32	108.100	8,00	-
CAMPANIA	N22	101.431	4,00	-
CAMPANIA	A05	97.404	9,41	-
CAMPANIA	S08	94.128	19,00	177.263
CAMPANIA	S01_2	94.033	15,00	21.335
CAMPANIA	A04	93.000	19,00	179.692
CAMPANIA	S01_1	90.906	8,00	-
CAMPANIA	S02	89.343	21,19	231.369
CAMPANIA	N30	86.913	16,00	105.151
CAMPANIA	S01_3	87.006	18,00	172.602
CAMPANIA	A01	82.118	17,00	163.130
CAMPANIA	N31	82.329	3,00	-
CAMPANIA	C02	81.789	16,00	136.683
CAMPANIA	C05	81.161	13,00	20.548
CAMPANIA	N33	79.783	9,00	-
CAMPANIA	S03 (Ex S05)	78.315	12,33	11.262
CAMPANIA	C08	74.574	7,30	-
CAMPANIA	C03	74.256	15,00	140.064
CAMPANIA	C10	72.717	14,34	126.111
CAMPANIA	C04	69.917	1,00	-
CAMPANIA	S06	69.029	8,41	-
CAMPANIA	B01	67.175	8,50	-
CAMPANIA	N27	63.824	3,30	-
CAMPANIA	S10	63.569	0,00	-
CAMPANIA	A03	58.606	11,00	79.348
CAMPANIA	N20	58.961	9,50	17.163
CAMPANIA	C09	56.201	4,33	-
CAMPANIA	B02	55.702	11,00	97.218
CAMPANIA	S07	54.001	6,78	-
CAMPANIA	B04	53.002	1,00	-
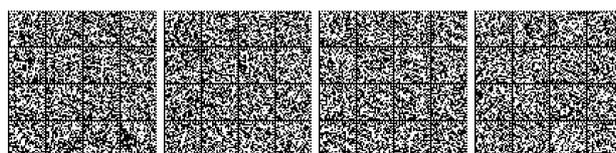
Regione	Ambito	Popolazione residente 1.1.2020	Assistenti sociali previsti 2021	Risorse prenotate 2021
CAMPANIA	N11	53.254	3,00	-
CAMPANIA	N28	52.135	10,75	102.709
CAMPANIA	N29	51.600	3,00	-
CAMPANIA	S09	43.131	8,00	54.578
CAMPANIA	B05	39.346	10,00	111.985
CAMPANIA	S03 (Ex S10)	21.444	2,77	-
CAMPANIA	N34	13.920	3,00	30.018
EMILIA ROMAGNA	Distr, CittÀ Di Bologna	394.463	175,00	1.122.702
EMILIA ROMAGNA	Distr, Parma	229.485	66,00	653.150
EMILIA ROMAGNA	Distr, Reggio Emilia	224.821	60,16	639.875
EMILIA ROMAGNA	Distr, Rimini	222.154	48,89	499.314
EMILIA ROMAGNA	Distr, Ravenna	198.019	54,24	563.593
EMILIA ROMAGNA	Distr, Modena	187.977	51,00	535.011
EMILIA ROMAGNA	Distr, ForlÌ	184.342	48,49	524.666
EMILIA ROMAGNA	Distr, Centro-Nord	171.202	50,00	487.267
EMILIA ROMAGNA	Distr, Pianura Est	162.295	39,50	440.442
EMILIA ROMAGNA	Distr, Imola	133.180	28,79	288.951
EMILIA ROMAGNA	Distr, Sassuolo	118.656	24,64	237.233
EMILIA ROMAGNA	Distr, Cesena-Valle Del Savio	116.599	20,85	116.468
EMILIA ROMAGNA	Distr, Riccione	113.324	18,84	56.222
EMILIA ROMAGNA	Distr, Reno, Lavino E Samoggia	112.470	38,15	320.107
EMILIA ROMAGNA	Distr, Carpi	106.392	23,37	238.248
EMILIA ROMAGNA	Distr, Levante	104.401	25,31	281.336
EMILIA ROMAGNA	Distr, CittÀ Di Piacenza	103.294	26,23	293.991
EMILIA ROMAGNA	Distr, Fidenza	103.167	23,74	252.594
EMILIA ROMAGNA	Distr, Lugo	100.581	13,44	-
EMILIA ROMAGNA	Distr, Sud-Est (Fe)	94.416	21,00	216.642
EMILIA ROMAGNA	Distr, Rubicone	92.615	23,96	263.597
EMILIA ROMAGNA	Distr, Vignola	90.906	26,44	258.732
EMILIA ROMAGNA	Distr, Faenza	87.709	18,33	177.688
EMILIA ROMAGNA	Distr, Mirandola	83.935	19,08	200.817
EMILIA ROMAGNA	Distr, Pianura Ovest	83.340	23,48	237.198
EMILIA ROMAGNA	Distr, Scandiano	81.382	22,40	231.626
EMILIA ROMAGNA	Distr, San Lazzaro Di Savena	78.424	35,75	223.207
EMILIA ROMAGNA	Distr, Sud Est (Pr)	77.205	24,75	219.737
EMILIA ROMAGNA	Distr, Ovest	76.349	15,27	140.956
EMILIA ROMAGNA	Distr, Ponente	76.380	15,40	143.489
EMILIA ROMAGNA	Distr, Castelfranco Emilia	75.634	15,96	156.296
EMILIA ROMAGNA	Distr, Guastalla	69.955	14,00	129.328
EMILIA ROMAGNA	Distr, Val D'Enza	62.379	23,28	177.540
EMILIA ROMAGNA	Distr, Correggio	55.405	9,01	19.446
EMILIA ROMAGNA	Distr, Appennino Bolognese	55.367	10,01	59.680
EMILIA ROMAGNA	Distr, Valli Taro E Ceno	43.747	13,08	124.511
EMILIA ROMAGNA	Distr, Pavullo Nel Frignano	41.172	9,10	93.322
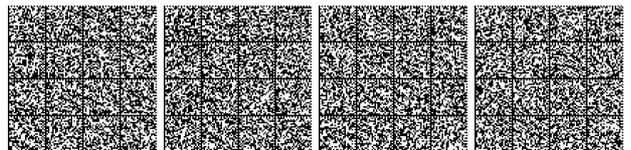
Regione	Ambito	Popolazione residente 1.1.2020	Assistenti sociali previsti 2021	Risorse prenotate 2021
EMILIA ROMAGNA	Distr, Castelnuovo Ne' Monti	32.407	10,00	92.235
FRIULI VENEZIA GIULIA	Triestino	199.773	67,10	568.585
FRIULI VENEZIA GIULIA	Friuli Centrale	159.657	46,44	454.408
FRIULI VENEZIA GIULIA	Noncello	102.734	33,58	292.397
FRIULI VENEZIA GIULIA	Carso Isonzo Adriatico	72.414	21,15	206.101
FRIULI VENEZIA GIULIA	Collio-Alto Isonzo	64.395	19,87	183.278
FRIULI VENEZIA GIULIA	Livenza-Cansiglio-Cavallo	62.319	20,18	177.369
FRIULI VENEZIA GIULIA	Agro Aquileiese	56.544	22,80	160.933
FRIULI VENEZIA GIULIA	Riviera Bassa Friulana	51.701	17,83	147.149
FRIULI VENEZIA GIULIA	Sile E Meduna	51.817	13,50	147.479
FRIULI VENEZIA GIULIA	Mediofriuli	50.293	20,25	143.142
FRIULI VENEZIA GIULIA	Natisone	49.936	18,50	142.126
FRIULI VENEZIA GIULIA	Valli e Dolomiti friulane	47.276	17,67	134.555
FRIULI VENEZIA GIULIA	Collinare	46.764	17,66	133.098
FRIULI VENEZIA GIULIA	Tagliamento	44.912	21,23	127.826
FRIULI VENEZIA GIULIA	Torre	40.126	14,58	114.205
FRIULI VENEZIA GIULIA	Carnia	36.743	12,66	104.576
FRIULI VENEZIA GIULIA	Gemonese/Canal del Ferro-Val Canale	31.652	13,37	90.086
FRIULI VENEZIA GIULIA	Carso Giuliano	29.697	10,75	84.522
LAZIO	Roma Capitale	2.783.809	332,02	-
LAZIO	Fr B	174.761	9,00	-
LAZIO	Lt 2	174.576	8,00	-
LAZIO	Rm 5,2	123.938	7,00	-
LAZIO	Lt 1	120.407	9,41	-
LAZIO	Rm 6,4	109.663	6,00	-
LAZIO	Lt 4	105.843	6,00	-
LAZIO	Lt 5	104.810	14,66	-
LAZIO	Rm 6,2	104.046	12,83	-
LAZIO	Fr C	96.682	19,50	181.762
LAZIO	Rm 5,1	95.881	17,00	89.963
LAZIO	Vt 3	94.618	8,00	-
LAZIO	Rm 5,5	83.398	12,00	-
LAZIO	Rm 6,3	83.212	6,83	-
LAZIO	Rm 5,3	79.560	13,00	30.400
LAZIO	Rm 4,2	77.113	5,00	-
LAZIO	Rm 3,1	76.246	4,00	-
LAZIO	Rm 6,5	66.227	5,00	-
LAZIO	Vt 4	61.915	10,00	18.985
LAZIO	Lt 3	55.503	2,00	-
LAZIO	Rm 4,3	55.496	6,83	-
LAZIO	Vt 5	54.644	1,00	-
LAZIO	Vt 1	51.575	11,00	108.915
LAZIO	Vt 2	44.182	2,00	-
LAZIO	Rieti 3	27.810	4,00	-

Regione	Ambito	Popolazione residente 1.1.2020	Assistenti sociali previsti 2021	Risorse prenotate 2021
LAZIO	Rieti 4	9.036	1,00	-
LIGURIA	Distretti Sociosanitari 9 E 11	558.930	196,73	1.590.801
LIGURIA	Distretto Sociosanitario 7 Savonese	117.644	26,20	270.613
LIGURIA	Distretto Sociosanitario Dss 18 Spezzino	104.915	24,99	273.829
LIGURIA	Distretto Sociosanitario 2 Sanremese	80.531	19,28	212.149
LIGURIA	Distretto Sociosanitario 3 Imperiese	72.242	14,41	131.834
LIGURIA	Distretto Sociosanitario Dss 19 Val Di Magra	69.853	16,00	169.547
LIGURIA	Distretto Sociosanitario 15 Chiavarese	69.281	12,00	53.655
LIGURIA	Distretto Sociosanitario 4 Albenganese	59.744	8,50	-
LIGURIA	Distretto Sociosanitario 1 Ventimigliese	55.812	12,00	119.790
LIGURIA	Distretto Sociosanitario 5 Finalese	53.498	12,53	135.374
LIGURIA	Distretto Sociosanitario 10 Extra -Genova --Valpolcevera E Vallescrivia	47.825	12,78	136.117
LIGURIA	Distretto Sociosanitario 14 Tigullio Occidentale	40.364	14,00	114.882
LIGURIA	Distretto Sociosanitario 6 Bormide	37.880	4,00	-
LIGURIA	Distretto Sociosanitario 17 Riviera E Val Di Vara	37.801	3,25	-
LIGURIA	Distretto Sociosanitario 8 Extra Genova	32.059	6,51	61.150
LIGURIA	Distretto Sociosanitario 16 Tigullio	31.847	5,54	25.618
LIGURIA	Distretto Sociosanitario 13 Extra Genova -Levante	30.209	4,77	4.898
LIGURIA	Distretto Sociosanitario 12 Extra Genova -Valtrebbia E Valbisagno	9.370	1,34	-
LOMBARDIA	Milano Città	1.397.715	262,90	1.914.677
LOMBARDIA	Alto Milanese	255.597	58,75	624.483
LOMBARDIA	Lodi	233.208	44,85	358.874
LOMBARDIA	Brescia - 1	199.644	51,65	568.218
LOMBARDIA	Garbagnate Milanese	192.306	49,29	547.332
LOMBARDIA	Desio	191.029	36,78	295.637
LOMBARDIA	Vimercate	183.007	44,56	497.031
LOMBARDIA	Lomellina	173.558	18,03	-
LOMBARDIA	Monza	172.734	41,62	460.358
LOMBARDIA	Rho	170.568	45,78	485.463
LOMBARDIA	Seregno	167.881	33,76	313.610
LOMBARDIA	Lecco	161.369	12,53	-
LOMBARDIA	Crema	160.001	54,19	455.387
LOMBARDIA	Cremona	155.982	40,91	443.949
LOMBARDIA	Mantova	154.590	31,47	296.437
LOMBARDIA	Bergamo	152.272	26,39	118.542
LOMBARDIA	Carate Brianza	152.770	32,24	315.757
LOMBARDIA	Dalmine	144.987	25,65	133.772
LOMBARDIA	Cinisello Balsamo	138.411	31,47	331.284
LOMBARDIA	Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino	134.643	33,50	380.000
LOMBARDIA	Magentino	128.904	29,94	321.161
LOMBARDIA	Sesto San Giovanni	127.276	26,56	257.067
LOMBARDIA	Garda - Salò - 11	125.560	32,10	357.363
LOMBARDIA	Visconteo Sud Milano	123.692	17,90	-
LOMBARDIA	Gallarate	123.179	24,94	233.491
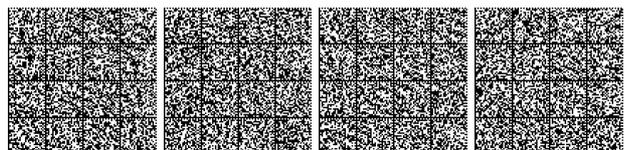
Regione	Ambito	Popolazione residente 1.1.2020	Assistenti sociali previsti 2021	Risorse prenotate 2021
LOMBARDIA	Cernusco sul Naviglio	121.750	26,63	270.369
LOMBARDIA	Merate	118.477	24,76	240.019
LOMBARDIA	Corsico	117.654	22,78	187.175
LOMBARDIA	Bassa Bresciana Centrale - 9	113.635	23,33	221.848
LOMBARDIA	Varese	112.927	22,75	211.773
LOMBARDIA	Treviglio	110.904	22,30	207.130
LOMBARDIA	San Giuliano Milanese	110.910	35,02	315.667
LOMBARDIA	Valle Trompia - 4	108.653	23,30	231.978
LOMBARDIA	Pavia	103.452	15,00	-
LOMBARDIA	Brescia Ovest - 2	99.380	18,50	128.431
LOMBARDIA	Vallecamonica	98.726	21,20	211.359
LOMBARDIA	Lomazzo - Fino Mornasco	97.980	20,17	192.366
LOMBARDIA	Albino Valle Seriana	96.016	27,19	273.276
LOMBARDIA	Brescia Est - 3	96.569	25,50	274.850
LOMBARDIA	Saronno	95.902	19,50	183.442
LOMBARDIA	Oglio Ovest - 7	95.292	16,11	57.988
LOMBARDIA	Pioltello	92.844	16,85	102.652
LOMBARDIA	Olgiate Comasco	89.970	21,09	228.018
LOMBARDIA	Romano di Lombardia	84.499	17,00	158.002
LOMBARDIA	Busto Arsizio	83.121	10,96	-
LOMBARDIA	Melzo	83.321	15,83	120.455
LOMBARDIA	Oglio Po	81.981	20,44	232.226
LOMBARDIA	Abbiategrasso	82.343	18,14	185.446
LOMBARDIA	Cantù	78.020	17,81	188.157
LOMBARDIA	Seriate	76.622	16,10	156.968
LOMBARDIA	Valle Sabbia - 12	74.078	18,16	203.647
LOMBARDIA	Erba	72.350	11,94	32.369
LOMBARDIA	Cittiglio	69.406	13,15	98.886
LOMBARDIA	Broni e Casteggio	68.949	5,00	-
LOMBARDIA	Somma Lombardo	68.976	11,66	41.932
LOMBARDIA	Bassa Bresciana Orientale - 10	66.669	5,00	-
LOMBARDIA	Castellanza	65.587	17,42	186.671
LOMBARDIA	Guidizzolo	64.144	12,00	85.268
LOMBARDIA	Monte Orfano - 6	59.257	11,00	75.342
LOMBARDIA	Mariano Comense	58.319	15,31	165.985
LOMBARDIA	Paullo	56.223	15,70	160.019
LOMBARDIA	Tradate	55.305	11,72	115.282
LOMBARDIA	Luino	55.122	8,47	-
LOMBARDIA	Sondrio	54.546	10,17	71.132
LOMBARDIA	Sebino - 5	54.251	4,91	-
LOMBARDIA	Valle Cavallina	53.809	11,11	106.304
LOMBARDIA	Bellano	52.747	4,72	-
LOMBARDIA	Valle Imagna e Villa d'Almè	52.598	13,30	149.702
LOMBARDIA	Suzzara	51.179	15,25	145.663

Regione	Ambito	Popolazione residente 1.1.2020	Assistenti sociali previsti 2021	Risorse prenotate 2021
LOMBARDIA	Azzate	51.185	10,41	97.955
LOMBARDIA	Sesto Calende	50.001	10,07	93.706
LOMBARDIA	Grumello	49.326	11,53	124.359
LOMBARDIA	Arcisate	49.218	7,22	-
LOMBARDIA	Morbegno	47.070	7,69	17.938
LOMBARDIA	Asola	44.986	10,24	107.907
LOMBARDIA	Ostiglia	42.420	6,60	2.954
LOMBARDIA	Trezzo d'Adda	42.984	9,80	103.419
LOMBARDIA	Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	42.043	5,07	-
LOMBARDIA	Valle Brembana	40.468	2,50	-
LOMBARDIA	Menaggio	36.728	7,88	78.494
LOMBARDIA	Monte Bronzone - Basso Sebino	31.492	7,18	75.771
LOMBARDIA	Alto Sebino	29.942	7,20	79.510
LOMBARDIA	Tirano	28.026	5,24	37.132
LOMBARDIA	Bormio	25.178	4,42	21.858
LOMBARDIA	Chiavenna	24.414	3,84	3.360
LOMBARDIA	Dongo	16.766	3,15	22.825
MARCHE	Ats 01 - Pesaro	138.683	24,20	114.566
MARCHE	Ats 14 - Civitanova Marche	121.838	15,37	-
MARCHE	Ats 19 - Fermo	112.546	10,34	-
MARCHE	Ats 09 - Asp Ambito 9 Jesi	104.482	20,22	165.834
MARCHE	Ats 21 - San Benedetto	101.428	10,68	-
MARCHE	Ats 06 - Fano	100.753	21,20	206.994
MARCHE	Ats 11 - Ancona	99.108	31,00	282.077
MARCHE	Ats 15 - Macerata	91.235	18,22	167.354
MARCHE	Ats 13 - Osimo	83.100	13,50	28.615
MARCHE	Ats 08 - Senigallia	77.037	10,96	-
MARCHE	Ats 12 - Falconara Marittima	68.794	8,25	-
MARCHE	Ats 22 - Ascoli Piceno	66.264	8,00	-
MARCHE	Ats 20 - Porto Sant'Elpidio	50.558	6,50	-
MARCHE	Ats 04 - Urbino	41.034	8,70	85.619
MARCHE	Ats 16 - Unione Montana Monti Azzurri	38.142	6,39	20.880
MARCHE	Ats 07 - Fossombrone	33.793	5,12	-
MARCHE	Ats 17 - Unione Montana Alte Valli Potenza-Esino	31.069	3,29	-
MARCHE	Ats 03 - Unione Montana Catria E Nerone	20.300	2,32	-
MARCHE	Ats 05 - Unione Montana Montefeltro	19.576	2,50	-
MARCHE	Ats 18 - Unione Montana Marca Di Camerino	13.023	1,78	-
MOLISE	Termoli	69.764	11,00	10.683
MOLISE	Riccia - Bojano	38.605	8,00	76.851
MOLISE	ATS LARINO	26.853	6,00	62.163
PIEMONTE	Torino Citta’	848.196	185,42	1.881.516
PIEMONTE	Asti Nord/Sud/Centro	198.068	33,70	129.120
PIEMONTE	Ivrea – Cuorgne’	183.428	48,83	522.064
PIEMONTE	Vercelli	171.944	33,20	269.883

Regione	Ambito	Popolazione residente 1.1.2020	Assistenti sociali previsti 2021	Risorse prenotate 2021
PIEMONTE	Cuneo Nord Ovest E Nord Est	167.674	38,15	401.856
PIEMONTE	Vco	165.358	30,65	208.412
PIEMONTE	Biella/Cossato	162.833	27,32	90.751
PIEMONTE	Cuneo Sud Ovest	161.190	41,39	458.772
PIEMONTE	Area Nord Novarese	151.055	18,36	-
PIEMONTE	Alessandria - Valenza	148.197	24,78	79.218
PIEMONTE	Consorzio Ovest Solidale	141.592	29,01	275.233
PIEMONTE	Pinerolese	132.578	24,43	161.335
PIEMONTE	Cirie' - Lanzo	120.554	23,59	201.729
PIEMONTE	Chivasso - San Mauro Torinese	118.494	19,13	36.006
PIEMONTE	Valle Di Susa - Val Sangone	117.342	23,09	201.495
PIEMONTE	Alba	103.856	19,41	137.286
PIEMONTE	Novara	101.916	27,30	290.069
PIEMONTE	Chieri	101.354	18,30	108.283
PIEMONTE	Area Metropolitana Sud	95.897	17,79	121.465
PIEMONTE	Area Metropolitana Nord	86.872	16,05	107.403
PIEMONTE	Settimo Torinese	84.242	20,92	236.956
PIEMONTE	Cuneo Sud Est	84.019	25,64	239.131
PIEMONTE	Area Sud Novarese	82.889	15,98	129.114
PIEMONTE	Asl Al - Servizio Socio Assistenziale Distretto Di Casale Monferrato	78.320	12,92	34.831
PIEMONTE	Moncalieri	76.038	11,00	-
PIEMONTE	Nichelino	75.122	12,45	35.711
PIEMONTE	Novi ligure	70.256	5,00	-
PIEMONTE	Bra	65.717	9,60	-
PIEMONTE	Tortona	59.416	10,00	34.363
PIEMONTE	Carmagnola	52.029	5,08	-
PIEMONTE	Acqui Terme	40.325	8,00	71.846
PIEMONTE	Ovada	26.439	6,00	63.054
PUGLIA	Ambito Territoriale di Bari	313.003	92,79	890.855
PUGLIA	Ambito Territoriale di Taranto	189.366	19,32	-
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Lecce	175.518	32,00	199.889
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Foggia	148.301	7,00	-
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Altamura	139.551	15,49	-
PUGLIA	Ambito Territoriale di Trani	109.569	8,00	-
PUGLIA	Ambito Territoriale di Brindisi	102.179	9,00	-
PUGLIA	Francavilla Fontana	101.123	16,00	17.705
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Mesagne	98.511	20,00	187.822
PUGLIA	Ambito Territoriale Di San Severo	98.030	20,00	188.858
PUGLIA	Ambito Territoriale di Corato	98.318	10,00	-
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Andria	97.942	12,00	-
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Grottaglie	97.072	2,00	-
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Barletta	92.927	4,90	-
PUGLIA	Ambito Territoriale di Cerignola	92.503	9,00	-
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Conversano	91.170	11,00	-
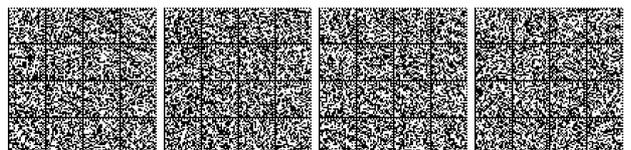
Regione	Ambito	Popolazione residente 1.1.2020	Assistenti sociali previsti 2021	Risorse prenotate 2021
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Nardo'	90.934	12,00	-
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Putignano	88.140	10,63	-
PUGLIA	Ambito Territoriale di Campi Salentina	83.980	7,00	-
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Gagliano Del Capo	83.063	9,80	-
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Triggiano	81.077	17,00	165.373
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Fasano-Ostuni	80.641	8,00	-
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Molfetta	77.050	16,00	154.046
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Massafra	76.575	6,00	-
PUGLIA	Ambito Territoriale di Manfredonia	76.062	15,00	131.926
PUGLIA	Ambito Territoriale di Manduria	75.980	3,50	-
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Bitonto	72.948	4,00	-
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Gallipoli	72.249	12,00	35.391
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Casarano	70.345	13,00	87.108
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Mola Di Bari	68.971	15,24	156.247
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Grumo Appula	66.960	9,00	-
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Gioia Del Colle	65.308	4,00	-
PUGLIA	Ambito Territoriale di Martina Franca	60.606	8,50	-
PUGLIA	Ambito Territoriale di Modugno	60.322	10,93	65.988
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Ginosa	60.449	10,00	28.006
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Galatina	58.065	14,61	165.262
PUGLIA	Ambito Territoriale Di San Marco In Lamis	55.811	9,00	16.548
PUGLIA	Maglie	53.400	0,00	-
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Lucera	49.197	2,00	-
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Martano	46.707	3,30	-
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Vico Del Gargano	44.261	6,97	6.425
PUGLIA	Ambito Territoriale di Canosa Di Puglia	43.125	5,50	-
PUGLIA	Poggiardo	43.246	9,00	86.855
PUGLIA	Ambito Territoriale Del Tavoliere Meridionale	39.122	8,00	75.737
PUGLIA	Ambito Territoriale Di Troia	37.254	3,40	-
SARDEGNA	Sassari	161.540	38,36	419.268
SARDEGNA	Cagliari	149.474	37,15	421.056
SARDEGNA	Olbia	129.721	19,19	-
SARDEGNA	Area Ovest	121.728	30,00	337.817
SARDEGNA	Quartu Parteolla	111.558	23,67	233.121
SARDEGNA	Cagliari 21	97.298	18,36	135.643
SARDEGNA	Nuoro	81.027	29,66	230.615
SARDEGNA	Alghero	76.598	17,00	175.020
SARDEGNA	Carbonia	74.660	15,45	148.194
SARDEGNA	Oristano	72.610	32,12	206.659
SARDEGNA	Ogliastra	55.174	13,75	156.164
SARDEGNA	Anglona Coros Figulinas	54.856	15,45	156.129
SARDEGNA	Guspini	51.657	12,75	143.739
SARDEGNA	Iglesias	45.228	9,00	81.674
SARDEGNA	Sanluri	42.273	19,90	120.315
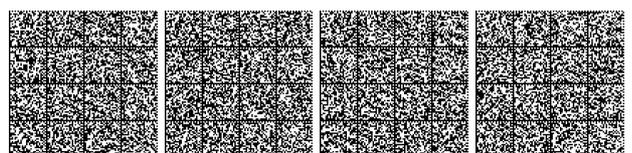
Regione	Ambito	Popolazione residente 1.1.2020	Assistenti sociali previsti 2021	Risorse prenotate 2021
SARDEGNA	Ales Terralba	41.811	19,96	119.001
SARDEGNA	Ghilarza - Bosa	39.596	22,85	112.696
SARDEGNA	Siniscola	31.615	10,00	89.981
SARDEGNA	Ozieri	29.141	12,00	82.940
SARDEGNA	Tempio Pausania	29.196	4,84	13.932
SARDEGNA	Trexenta	25.953	10,60	73.866
SARDEGNA	Sarrabus Gerrei	22.655	5,88	64.480
SARDEGNA	Macomer	21.019	10,50	59.823
SARDEGNA	Sarcidano Barbagia di Seulo	16.499	7,00	46.959
SARDEGNA	Sorgono	15.338	10,00	43.654
SICILIA	D42	733.018	108,00	-
SICILIA	D16	355.775	48,00	-
SICILIA	D26	264.085	46,00	214.862
SICILIA	D48	187.549	14,00	-
SICILIA	D19	182.035	22,33	-
SICILIA	D01	139.659	23,00	60.560
SICILIA	D14	135.234	23,15	93.791
SICILIA	D50	131.333	14,50	-
SICILIA	D45	115.861	21,50	147.009
SICILIA	D09	112.608	22,75	212.460
SICILIA	D43	103.418	3,66	-
SICILIA	D46	100.437	10,00	-
SICILIA	D39	96.859	11,50	-
SICILIA	D44	95.671	20,10	195.939
SICILIA	D52	88.406	12,49	-
SICILIA	D08	87.518	6,40	-
SICILIA	D34	86.025	12,51	-
SICILIA	D17	83.434	9,00	-
SICILIA	D03	80.011	4,50	-
SICILIA	D18	77.340	12,00	4.062
SICILIA	D13	75.706	7,12	-
SICILIA	D27	72.855	5,00	-
SICILIA	D41	71.686	4,00	-
SICILIA	D31	69.851	6,00	-
SICILIA	D07	68.938	8,00	-
SICILIA	D28	67.594	2,64	-
SICILIA	D53	65.820	6,59	-
SICILIA	D55	65.789	5,46	-
SICILIA	D12	64.134	12,00	85.329
SICILIA	D37	59.992	6,00	-
SICILIA	D54	59.624	10,00	33.083
SICILIA	D20	56.911	13,00	137.422
SICILIA	D05	56.550	11,40	106.200
SICILIA	D32	55.506	0,00	-
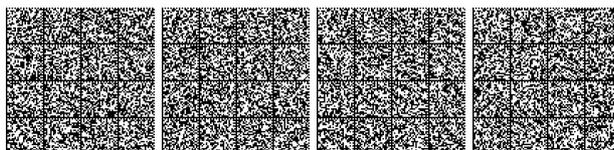
Regione	Ambito	Popolazione residente 1.1.2020	Assistenti sociali previsti 2021	Risorse prenotate 2021
SICILIA	D36	54.668	0,00	-
SICILIA	D22	51.558	10,00	82.720
SICILIA	D49	50.630	3,00	-
SICILIA	D47	47.835	5,41	-
SICILIA	D30	46.119	6,50	-
SICILIA	D24	43.748	9,00	85.774
SICILIA	D33	43.943	10,80	121.354
SICILIA	D15	36.196	6,00	17.255
SICILIA	D21	35.082	7,00	64.111
SICILIA	D11	32.937	3,00	-
SICILIA	D23	30.641	3,50	-
SICILIA	D06	30.649	3,75	-
SICILIA	D38	27.076	4,00	-
SICILIA	D35	23.961	1,94	-
SICILIA	D40	23.436	4,00	15.778
SICILIA	D04	21.223	0,00	-
SICILIA	D02	16.444	1,00	-
SICILIA	D29	15.530	0,40	-
SICILIA	D51	7.391	2,00	21.036
TOSCANA	Firenze	359.755	102,00	1.023.918
TOSCANA	Pratese	256.047	43,46	162.726
TOSCANA	Empolese-Valdarno Inferiore	239.603	38,46	63.920
TOSCANA	Fiorentina Nord Ovest	206.929	32,36	20.991
TOSCANA	Pisana	201.025	41,00	387.023
TOSCANA	Aretina-Casentino-Valtiberina	192.142	28,35	-
TOSCANA	Fiorentina Sud Est	183.169	33,00	192.806
TOSCANA	Livornese	172.804	31,79	208.191
TOSCANA	Pistoiese	172.082	32,00	221.034
TOSCANA	Amiata Grossetana-Colline Metallifere-Grossetana	169.438	38,34	401.857
TOSCANA	Piana Di Lucca	167.631	36,95	377.949
TOSCANA	Versilia	158.637	26,04	65.372
TOSCANA	Alta Val Di Cecina-Val Dera	138.846	28,00	260.947
TOSCANA	Apuane	137.707	33,00	363.400
TOSCANA	Bassa Val Di Cecina-Val Di Cornia	135.419	11,68	-
TOSCANA	Senese	125.136	28,35	297.476
TOSCANA	Val Di Nievole	118.737	20,32	82.111
TOSCANA	Valdarno	94.152	19,69	191.011
TOSCANA	Amiata Senese E Val D’Orcia-Valdichiana Senese	75.886	14,00	93.009
TOSCANA	Mugello	62.926	18,00	179.097
TOSCANA	Alta Val D’Elsa	62.504	13,00	125.376
TOSCANA	Valle Del Serchio	54.408	14,00	154.854
TOSCANA	Lunigiana	52.134	13,20	148.381
TOSCANA	Val Di Chiana Aretina	50.576	5,50	-
TOSCANA	Colline Dell’Albegna	49.100	12,00	134.246
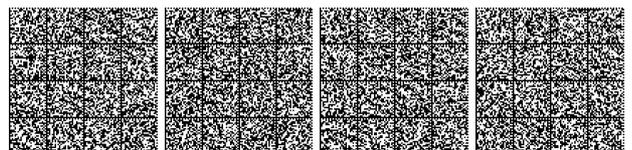
Regione	Ambito	Popolazione residente 1.1.2020	Assistenti sociali previsti 2021	Risorse prenotate 2021
TOSCANA	Elba	31.540	5,00	5.908
UMBRIA	Zona Sociale 2	191.777	41,00	406.942
UMBRIA	Zona Sociale 10	129.223	25,00	204.782
UMBRIA	Zona Sociale 1	74.309	11,00	-
UMBRIA	Zona Sociale 3	61.066	12,40	116.473
UMBRIA	Zona Sociale 5	56.146	10,27	65.286
UMBRIA	Zona Sociale 4	55.304	4,81	-
UMBRIA	Zona Sociale 7	53.194	8,83	25.852
UMBRIA	Zona Sociale 9	46.548	9,00	73.551
UMBRIA	Zona Sociale 12	40.090	7,00	33.292
UMBRIA	Zona Sociale 6	11.390	2,00	9.908
VALLE D'AOSTA	Valle d'Aosta	123.895	38,68	352.624
VENETO	Ambito Sociale VEN_16 - Padova	492.629	91,99	648.037
VENETO	Ambito Sociale VEN_20 - Verona	470.412	97,12	929.205
VENETO	Ambito Sociale VEN_09 - Treviso	418.368	86,51	829.100
VENETO	Ambito Sociale VEN_06 - Vicenza	312.262	72,42	775.836
VENETO	Ambito Sociale VEN_22 - Sona	298.475	43,45	-
VENETO	Ambito Sociale VEN_12 - Venezia	281.045	95,26	799.897
VENETO	Ambito Sociale VEN_13 - Spinea	271.125	45,30	143.538
VENETO	Ambito Sociale VEN_15 - Carmignano di Brenta	256.664	41,98	99.729
VENETO	Ambito Sociale VEN_08 - Asolo	248.671	34,13	-
VENETO	Ambito Sociale VEN_10 - Portogruaro	226.619	56,90	644.993
VENETO	Ambito Sociale VEN_07 - Conegliano	211.031	45,70	459.472
VENETO	Ambito Sociale VEN_04 - Thiene	183.712	24,80	-
VENETO	Ambito Sociale VEN_03 - Bassano del Grappa	178.267	32,93	220.172
VENETO	Ambito Sociale VEN_17 - Este	177.818	25,19	-
VENETO	Ambito Sociale VEN_05 - Arzignano	176.138	30,61	140.474
VENETO	Ambito Sociale VEN_18 - Lendinara	163.131	24,76	-
VENETO	Ambito Sociale VEN_21 - Legnago	153.404	22,92	-
VENETO	Ambito Sociale VEN_01 - Belluno	118.559	28,87	322.042
VENETO	Ambito Sociale VEN_02 - Feltre	81.040	16,50	155.452
VENETO	Ambito Sociale VEN_19 - Adria	68.930	9,00	-
VENETO	Ambito Sociale VEN_14 - Chioggia	64.153	5,92	-
TOTALI		54.536.806	9.895	66.905.066

*La tabella fa riferimento agli ambiti che hanno inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 798 della legge 30 dicembre 2020, n.178, il prospetto riassuntivo indicante il numero medio di assistenti sociali assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito, in servizio nell'anno 2020 e le previsioni per l'anno 2021.

**Dopo verifica del MLPS

21A06154
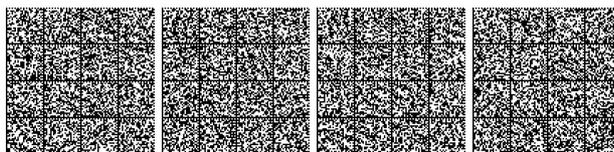
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 luglio 2021.

Deroghe, per l'anno 2021, alla normativa nazionale del settore ortofrutticolo recata dal decreto 30 settembre 2020.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, come modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/652 della Commissione, del 10 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, come modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione del 7 giugno 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9194017 del 30 settembre 2020, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi;

Considerato il permanere delle difficoltà operative delle aziende agricole e delle organizzazioni di produttori sull'intero territorio nazionale a seguito del protrarsi della situazione epidemiologica da COVID-19;

Considerate anche le difficoltà per le amministrazioni competenti ad esperire nei termini previsti le relative attività amministrative e di controllo previste dalla normativa nazionale;

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di garantire lo svolgimento delle attività amministrative e dei programmi operativi presentati dalle organizzazioni di produttori, stabilire diposizioni derogatorie per alcune condizioni previste dalla normativa del settore ortofrutticolo;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 20 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9194017 del 30 settembre 2020 non si applica alle richieste di accesso all'aiuto finanziario nazionale presentate dalle OP nel 2021, se l'OP motiva che il mancato incremento di almeno il 2% del VPC medio è dipeso dalla pandemia COVID-19 nell'anno solare 2020.

2. Per l'anno 2021, in deroga all'art. 17, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9194017 del 30 settembre 2020, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli possono, sotto la propria responsabilità e per comprovate necessità dovute all'emergenza COVID-19, dare corso ai contenuti della modifica anche prima della presentazione, previa immediata comunicazione alla regione e all'organismo pagatore competente, nel caso in cui i contenuti della modifica comportano l'esecuzione dei controlli in corso d'opera. Tali contenuti dovranno essere inseriti, ai fini della loro approvazione, nella prima domanda di modifica utile.

3. In deroga all'art. 19, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9194017 del 30 settembre 2020, la seconda domanda di pagamento parziale per l'anno 2021 può essere presentata nel periodo 1° ottobre-30 novembre.

4. Per l'anno 2021, in conformità al regolamento (UE) n. 2017/892, art. 29, paragrafo 3, i controlli di primo livello sui prodotti destinati alla distribuzione gratuita, possono essere limitati ad una percentuale non inferiore al 10% dei quantitativi interessati da ciascuna organizzazione di produttori.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore ed applicazione

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale internet del Ministero e si applica al periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021.
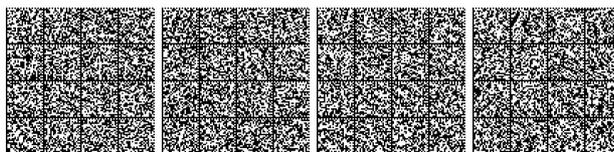
Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 811

21A06120

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 settembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Buonsegno società cooperativa sociale», in Sordevolo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2017, n. 317/2017, con il quale la società cooperativa «Buonsegno società cooperativa sociale», con sede in Sordevolo (BI) (codice fiscale 01955590029), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Andrea Iaretti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 18 agosto 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 21 novembre 2018, n. 447/2018, con il quale è stato nominato commissario liquidatore il rag. Luca Bianchin, in sostituzione del dott. Andrea Iaretti, rinunciatario;

Vista la nota pervenuta in data 19 dicembre 2019, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuto necessario provveder alla sostituzione del rag. Luca Bianchin dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto con metodo casuale e informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* art. 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa il dott. Filippo Rimini, nato a Biella il 9 aprile 1964 (codice fiscale RMNFPP64D09A859Z), ivi domiciliato in via Repubblica, n. 27, in sostituzione del rag. Luca Bianchin, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05985

DECRETO 29 settembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «T.G.M. società cooperativa a responsabilità limitata», in Fiano Romano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «T.G.M. società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 612.929,00, si riscontra una massa debitoria di euro 796.489,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -199.397,00;

Considerato che in data 4 settembre 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «T.G.M. società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fiano Romano (RM) (codice fiscale 11323131000) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Paolo Benigni, nato a Roma il 29 giugno 1965 (C.F. BNGPLA65H29H501X), e ivi domiciliato in circonvallazione Clodia n. 169.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05995

DECRETO 29 settembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Right Work società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Right Work - società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2019, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di 600.453,78, si riscontrano debiti entro l'anno di euro 717.555,48 ed un patrimonio netto negativo di euro -109.591,95;

Considerato che in data 10 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Right Work - società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 14080771000) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Paolo Lollo, nato a Roma il 25 agosto 1972 (C.F. LLLPPL72M25H501Q), ivi domiciliato in via Bernardino Daniello n. 14.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05996

DECRETO 5 ottobre 2021.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di ottantotto società cooperative aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Piemonte, Sardegna e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede lo scioglimento d'autorità degli enti cooperativi che non hanno depositato il bilancio d'esercizio per più di due anni;

Visto altresì il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, non si procede alla nomina del commissario liquidatore «laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purché composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Considerato che, laddove presente, è stato visionato l'ultimo bilancio di esercizio presentato e che per lo stesso non si è rilevata la presenza di beni immobili;

Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto è stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 6 luglio 2021 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 è stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, di n. 88 società cooperative aventi sede nelle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Piemonte, Sardegna, e Veneto;

Considerato che, la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è resa necessaria in quanto molti dei destinatari della comunicazione sono risultati irreperibili già in sede di revisione/ispezione e per gli stessi non è stato possibile ricavare un indirizzo pec valido da utilizzare per la comunicazione di avvio del procedimento;

Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalla sopra citata disposizione;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte, senza nomina del commissario liquidatore, le ottantotto (88) società cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 ottobre 2021

Il direttore generale: SCARPONI

ALLEGATO
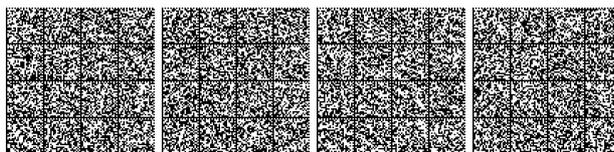
ELENCO N.2/SC/2021 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 2545 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	Pec.
1	A&G SOCIETA' COOPERATIVA	02515760698	CH - 184908	CHIETI	PE	ABRUZZO	NO	24/03/2015	aegsocieta@pec.it
2	ACME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02130230689	PE - 155817	PESCARA	PE	ABRUZZO	NO	18/06/2015	**no pec**
3	CONSORZIO ASSISTENZA PRIMARIA ABRUZZO SOCIALMED - SOCIETA' COOPE	02019000682	PE - 147099	PESCARA	PE	ABRUZZO	2016	01/08/2012	**no pec**
4	NEW EVOLUTION COOP - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02118900683	PE - 155000	PESCARA	PE	ABRUZZO	NO	10/03/2015	NEWEVOLUTIONCOOP@OFFICEPEC.COM
5	C.R.M. - CENTRO ROTTAMAZIONI MALTIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA A	01943750677	TE - 166142	VALLE CASTELLANA	TE	ABRUZZO	NO	05/11/2015	C_R_M@PEC.IT
6	CITY SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA, IN LIQUIDAZIONE	01512690676	TE - 130324	TERAMO	TE	ABRUZZO	2015	07/03/2003	CITY.SERVICE@PEC.IT
7	COOP. SERVICE ABRUZZO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01936430675	TE - 165535	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	ABRUZZO	2015	17/07/2015	**no pec**
8	EMMAUSMAIL COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01805110671	TE - 154482	NOTARESCO	TE	ABRUZZO	2015	14/06/2011	**no pec**
9	PLUS SOCIETA' COOPERATIVA	01884030675	TE - 161369	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	ABRUZZO	2016	17/12/2013	**no pec**
10	PYNDARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01895880670	TE - 162268	TORTORETO	TE	ABRUZZO	2016	22/03/2014	**no pec**
11	TERZO MILLENNIO - T.O.S.I. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01950880672	TE - 166678	SILVI	TE	ABRUZZO	NO	25/01/2016	
12	ALINGHI SOCIETA' COOPERATIVA	01165320779	MT - 77409	MATERA	MT	BASILICATA	2016	25/02/2008	**no pec**
13	COMB SOC. COOP.	01218480778	MT - 81592	MATERA	MT	BASILICATA	2016	16/02/2011	**no pec**
14	QUADRIFOGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01295990772	MT - 87905	MATERA	MT	BASILICATA	NO	02/11/2015	COPQUADRIFOGLIO@PEC.IT
15	AMA.TE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01961570767	PZ - 147288	POTENZA	PZ	BASILICATA	2016	03/08/2016	AMA.TE@PEC.IT
16	E-START SOCIETA' COOPERATIVA	01933610766	PZ - 145148	POTENZA	PZ	BASILICATA	NO	23/11/2015	**no pec**
17	FLORA, FAUNA E SERENELLA SOCIETA' COOPERATIVA	01919260768	PZ - 144165	POTENZA	PZ	BASILICATA	2015	25/05/2015	**no pec**
18	GRANDI EVENTI - TURISMO E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA, A R.L.	01892920768	PZ - 142359	POTENZA	PZ	BASILICATA	2015	22/07/2014	**no pec**
19	IL GIARDINO DEI MONELLI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01872290760	PZ - 140860	AVIGLIANO	PZ	BASILICATA	2015	26/11/2013	**no pec**
20	LINFA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01859060764	PZ - 139759	POTENZA	PZ	BASILICATA	2015	21/05/2013	LINFASOCIETACOOPERATIVA@PEC.IT
21	RETISOLIDALI CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE SOCIETA'	01927600765	PZ - 144766	POTENZA	PZ	BASILICATA	NO	11/09/2015	RETISOLIDALIONLUS@PEC.IT
22	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FEDERICO II	01130150764	PZ - 81055	AVIGLIANO	PZ	BASILICATA	2015	18/02/1993	COPFEDE@PEC.CGN.IT
23	**BELLA SOCIETà COOPERATIVA**	03499130783	CS-239321	S.MARIA DEL CEDRO	CS	CALABRIA	2017	14/03/2017	cooperativa.bella@pec.it
24	**LEGIONE PRIMA SOC. COOP. EDILIZIA**	03515371007	RM-673704	ROMA	RM	LAZIO	2018	04/12/1998	LEGIONEPRIMA@PEC.BUFFETTI.IT
25	COOPERATIVA SOCIALE MINERVA A R.L. ONLUS TIPO B	02662170428	AN - 205245	SENIGALLIA	AN	MARCHE	2015	22/01/2015	**no pec**
26	CUNIMARCHE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	02665410425	AN - 205601	ANCONA	AN	MARCHE	NO	13/02/2015	**no pec**
27	ITF - INTERNATIONAL TASK FORCE - ISTITUTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIO	02612090429	AN - 201544	ANCONA	AN	MARCHE	2015	14/11/2013	**no pec**
28	JANUS COOKER SOCIETA' COOPERATIVA	02637460425	AN - 203412	FABRIANO	AN	MARCHE	2015	29/05/2014	JANUSCOOKER@PEC.IT
29	OP MERIDIANA VONGOLE SOCIETA' COOPERATIVA	02579130416	AN - 208863	ANCONA	AN	MARCHE	2015	06/05/2015	**no pec**
30	PROFUMO DI PANE - SOCIETA' COOPERATIVA	02638770426	AN - 203520	ANCONA	AN	MARCHE	2016	11/06/2014	**no pec**
31	SDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02671410427	AN - 206005	FABRIANO	AN	MARCHE	NO	08/04/2015	**no pec**
32	UNITED BD SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02720220421	AN - 209892	ANCONA	AN	MARCHE	NO	22/07/2016	**no pec**
33	F. & C. - SOCIETA' COOPERATIVA	02162550442	AP - 197759	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	MARCHE	2015	15/03/2013	FEC13SOC.COOPERATIVA@PEC.LIBERO.IT
34	OSIRIDE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	02266650445	AP - 202443	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	MARCHE	NO	04/02/2016	OSIRIDESER@PEC.IT
35	T.P.L TECNOLOGIE PER IL LEGNO - SOCIETA' COOPERATIVA	02203340449	AP - 199676	COMUNANZA	AP	MARCHE	2015	18/04/2014	**no pec**
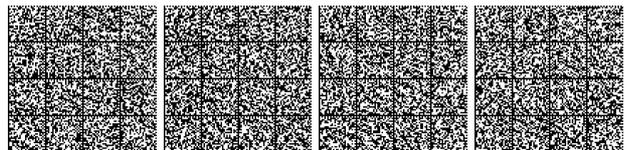
N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Pec.
36	LE TRE SPIGHE SOCIETA' COOPERATIVA	02239360445	FM - 199960	FERMO	FM	MARCHE	NO	16/04/2015	LETRESPIGHECOOP@PEC.IT
37	TIME SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	02212600445	FM - 199015	FERMO	FM	MARCHE	2015	31/07/2014	timesocietacooperativa@pec.cgn.it
38	CO.GI.TO. SOCIETA' COOPERATIVA	01902220431	MC - 191211	ESANATOGLIA	MC	MARCHE	NO	21/12/2015	**no pec**
39	GRUPPO 83 SOCIETA COOPERATIVA	00914150438	MC - 106160	MACERATA	MC	MARCHE	2015	22/10/1985	GRUPPO83@TICERTIFICA.IT
40	GRUPPO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	01894280435	MC - 190559	MACERATA	MC	MARCHE	2015	10/09/2015	**no pec**
41	I.CO.M. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01848220438	MC - 186955	CORRIDONIA	MC	MARCHE	2015	27/02/2014	**no pec**
42	ASSISERVICES L'ALTERNATIVA SOCIETA' COOPERATIVA	02625250416	PS - 196795	FANO	PS	MARCHE	NO	19/12/2016	**no pec**
43	COOPERATIVA AMICHE SOC. COOP.	02231960416	PS - 164753	PESARO	PS	MARCHE	2016	27/09/2005	COOPERATIVAAMICHE.COAL@PCERT.POSTECERT.IT
44	**SOCIETà COOP. SOCIALE ONLUS SANTA CATERINA**	11590280019	TO-1225462	TORINO	TO	PIEMONTE	2017	22/09/2016	SANTACATERINASC@PEC.IT
45	EDIL.MG1 SOCIETA' COOPERATIVA	03595150925	CA - 283266	DOLIANOVA	CA	SARDEGNA	2015	23/02/2015	EDILMG1@LEGALMAIL.IT
46	FUNTANA GREEN ECOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03662370927	CA - 288230	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	25/03/2016	FUNTANAGREEN@PEC.CONFCOOPERATIVE.IT
47	ILDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03431540925	CA - 270950	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	2015	23/05/2012	ILDACOOPERATIVASOCIALE@LEGALMAIL.IT
48	L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03660050927	CA - 28814	NURAMINIS	CA	SARDEGNA	NO	24/03/2016	LAURORACOOPSOCIALE@LEGALMAIL.IT
49	MULTISERVICE ADL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03650200920	CA - 287333	SESTU	CA	SARDEGNA	2016	04/02/2016	MULTISERVICEADL@PEC.IT
50	PANCATERING SOCIETA' COOPERATIVA	03603740923	CA - 284032	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	15/04/2015	PANCATERING@PEC.IT .IT
51	QUATTRO LUNE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02753670922	CA - 221715	LUNAMATRONA	CA	SARDEGNA	2015	05/07/2002	QUATTROLUNE@LEGALMAIL.IT
52	S.D.P. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03617710920	CA - 285032	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	26/06/2015	S.D.P.SERVIZI@PEC.CONFCOOPERATIVE.IT
53	**S'ARTEGNACOOP SOC. COOP SOCIALE**	03621450927	CA-285318	SELARGIUS	CA	SARDEGNA	2017	31/07/2015	SARTEGNACOOP@LEGALMAIL.IT
54	SOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03518010925	CA - 277752	PISCINAS	CA	SARDEGNA	2015	27/12/2013	SOLARE.COOP@LEGALMAIL.IT
55	TRASPORTER - SOCIETA' COOPERATIVA	03585160926	CA - 282488	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	12/01/2015	COOPTRASPORTER@LEGALMAIL.IT
56	AZIENDA AGRICOLA CAMPU MAIORI SOCIETA' COOPERATIVA GIOVANILE	02278920927	NU - 58853	NURRI	NU	SARDEGNA	2015	01/12/1995	CAMPUMAIORI@PEC.IT
57	ARIEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02620910907	SS - 190997	SASSARI	SS	SARDEGNA	NO	30/06/2015	**no pec**
58	CASA & PULITO - SOCIETA' COOPERATIVA	02613420906	SS - 190246	BOTTIDDA	SS	SARDEGNA	NO	29/04/2015	**no pec**
59	SMERALDA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - SOCIETA' COOPERAT	02604140901	SS - 190943	OLBIA	SS	SARDEGNA	NO	25/06/2015	**no pec**
60	SOCIETA' COOPERATIVA COSTRUZIONI N.S.A.	02419360900	SS - 173545	TEMPIO PAUSANIA	SS	SARDEGNA	2016	21/10/2010	**no pec**
61	ALI SOCIETA' COOPERATIVA	04920200286	PD - 428670	MONTAGNANA	PD	VENETO	NO	04/08/2015	**no pec**
62	BETA EFFICIENZA ENERGETICA SOCIETA' COOPERATIVA	04833850284	PD - 422152	LIMENA	PD	VENETO	2016	01/08/2014	BETACOOPERATIVA@LEGALMAIL.IT
63	CONSORZIO CLODIA LABOR SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	03785090279	PD - 436708	PADOVA	PD	VENETO	2016	31/07/2007	**no pec**
64	LA NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04883110282	PD - 425687	RUBANO	PD	VENETO	NO	24/02/2015	**no pec**
65	PICCOLA CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04848130284	PD - 423304	SELVAZZANO DENTRO	PD	VENETO	2016	29/10/2014	**no pec**
66	PROGETTO ANKORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	04607940287	PD - 403815	PADOVA	PD	VENETO	2015	20/12/2011	**no pec**
67	ATLAS SOCIETA' COOPERATIVA	01513950293	RO - 400264	BADIA POLESINE	RO	VENETO	NO	31/07/2015	COOPATLAS@LEGALMAIL.IT
68	C.A.R.M.A. SOCIETA' COOPERATIVA	01501760290	RO - 162623	LENDINARA	RO	VENETO	NO	09/01/2015	**no pec**
69	COOP. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	01512770296	RO - 163608	BADIA POLESINE	RO	VENETO	NO	02/07/2015	**no pec**
70	COOPERATIVA ITTICA LOREO	01505170298	RO - 162916	LOREO	RO	VENETO	NO	19/02/2015	**no pec**
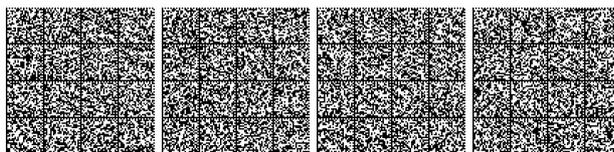
N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	Pec.
71	COOPERATIVA ORCHIDEA - SOCIETA' COOPERATIVA	01523660296	RO - 403633	ROVIGO	RO	VENETO	NO	15/01/2016	COOPERATIVA-ORCHIDEA@PEC.IT
72	NHP SOCIETA' COOPERATIVA	01506320298	RO - 163042	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	VENETO	NO	11/03/2015	**no pec**
73	TRENTINA SOCIETA' COOPERATIVA	01519610297	RO - 402413	BADIA POLESINE	RO	VENETO	NO	02/12/2015	**no pec**
74	WORK SOLUTIONS SOCIETA' COOPERATIVA	01523880290	RO - 403754	PETTORAZZA GRIMANI	RO	VENETO	NO	01/02/2016	WORKSOLUTIONS.SOC.COOP@PEC.IT
75	ATLANTIS SOCIETA' COOPERATIVA	04723900264	TV - 373033	CASTELFRANCO VENETO	TV	VENETO	NO	16/02/2015	**no pec**
76	CO.IMP. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	04741750261	TV - 374445	CASTELFRANCO VENETO	TV	VENETO	NO	13/05/2015	COIMPSCRL@PEC.IT
77	COOPERATIVA AL DUOMO S.C. A R.L.	04752620262	TV - 375313	TREVISO	TV	VENETO	NO	20/07/2015	**no pec**
78	LOGICAL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	04746700261	TV - 374872	PAESE	TV	VENETO	NO	15/06/2015	**no pec**
79	CENTOPASSI ARTE&FOOD SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	04330390271	VE - 401974	VENEZIA	VE	VENETO	NO	10/11/2015	CENTOPASSI.ARTE.FOOD@PEC.IT
80	ARTE VIVA SOCIETA' COOPERATIVA	04334970235	VR - 411644	VERONA	VR	VENETO	NO	16/04/2015	**no pec**
81	BLOND SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	04341570234	VR - 412441	VERONELLA	VR	VENETO	NO	22/05/2015	**no pec**
82	COOP. SHOES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	04348130230	VR - 412848	VERONA	VR	VENETO	2015	30/06/2015	**no pec**
83	LCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	04345100236	VR - 412519	VERONA	VR	VENETO	NO	12/06/2015	**no pec**
84	SOCIETA' COOPERATIVA QPS	04324920232	VR - 410822	NOGARA	VR	VENETO	NO	06/03/2015	**no pec**
85	ST SOCIETA' COOPERATIVA	04211210234	VR - 401650	VERONA	VR	VENETO	2015	07/10/2013	ST.COOPERATIVA@LEGALMAIL.IT
86	TEMPUS FUGIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04330730237	VR - 411320	VERONA	VR	VENETO	2016	01/04/2015	TEMPUSFUGITSOCCOOPSOC@LEGALMAIL.IT
87	TIRAVANTI SOCIETA' COOPERATIVA	04350650232	VR - 413075	ALBAREDO D'ADIGE	VR	VENETO	NO	07/07/2015	**no pec**
88	VILLACARD SOCIETA' COOPERATIVA	04323560237	VR - 410628	VERONA	VR	VENETO	2016	27/02/2015	**no pec**

21A06121
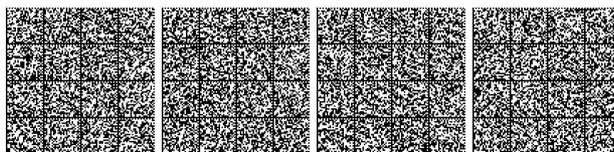
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Symbicort», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1191/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 109/2020 del 7 agosto 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 25 agosto 2020 con la quale la società Astrazeneca S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Symbicort» (budesonide e formoterolo fumarato diidrato) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modi-

ficazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), relativamente alle confezioni con A.I.C. n. 035194291;

Vista la determina n. 1071/2016 del 7 giugno 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2016 con la quale la società Astrazeneca S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Symbicort» (budesonide e formoterolo fumarato diidrato) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), relativamente alle confezioni con A.I.C. n. 035194265;

Visto il decreto n. 584/2001 del 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2001 con la quale la società Astrazeneca S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Symbicort» (budesonide e formoterolo fumarato diidrato), relativamente alla confezione con A.I.C. n. 035194063;

Visto il decreto n. 740/2002 del 10 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002 con la quale la società Astrazeneca S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Symbicort Mite» (budesonide e formoterolo fumarato diidrato), relativamente alla confezione con A.I.C. n. 035603063;

Vista la determina n. 189/2006 del 17 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2006 con la quale la società Astrazeneca S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Symbicort» (budesonide e formoterolo fumarato diidrato), relativamente alla confezione con A.I.C. n. 035194214;

Vista la domanda presentata in data 21 ottobre 2020 con la quale la società Astrazeneca S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Symbicort» (budesonide e formoterolo fumarato diidrato), relativamente alla confezione con A.I.C. n. 035194291;

Vista la comunicazione di avvio d'ufficio del procedimento di revisione delle condizioni relative alla specialità medicinale «Symbicort» (budesonide e formoterolo fumarato diidrato);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-15 e 22 gennaio 2021;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14, 16, 20-22 luglio 2021;

Vista la deliberazione n. 53 del 15 settembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

I medicinali SYMBICORT (budesonide e formoterolo fumarato diidrato) e SYMBICORT MITE (budesonide e formoterolo fumarato diidrato), nelle confezioni sotto indicate, sono classificati come segue:

«Symbicort»:

confezioni:

«80 microgrammi/2,25 microgrammi/erogazione sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore in AL da 120 erogazioni - A.I.C. n. 035194291 (in base 10).

Indicazione terapeutica:

Asma.

«Symbicort» è indicato in pazienti adulti e adolescenti (di età pari o superiore ai dodici anni) per il trattamento regolare dell'asma, in cui sia appropriato l'uso di una combinazione (corticosteroidi per via inalatoria e agonisti dei recettori beta2 adrenergici a lunga durata d'azione):

pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e agonisti dei recettori beta2 adrenergici a breve durata d'azione per via inalatoria «secondo necessità»,

oppure:

pazienti già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria sia con agonisti dei recettori beta2 adrenergici a lunga durata d'azione;

classe di rimborsabilità: «A»;

primi dodici mesi di validità dell'accordo:

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 18,53;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 30,58;

successivi dodici mesi di validità dell'accordo:

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 17,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,61;

«160 microgrammi/4,5 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni - A.I.C. n. 035194265 (in base 10).

Indicazione terapeutica:

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

«Symbicort» è indicato negli adulti di età pari o superiore ai diciotto anni, per il trattamento sintomatico di pazienti con BPCO con volume espiratorio massimo in un secondo (FEV1) <70% del valore normale previsto (dopo l'impiego del broncodilatatore) e storia di riacutizzazioni nonostante la terapia regolare con broncodilatatori;

classe di rimborsabilità: «A»;

primi dodici mesi di validità dell'accordo:

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 36,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 60,44;

successivi dodici mesi di validità dell'accordo:

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 33,24;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 54,86;

nota AIFA: 99;

«turbohaler 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 035194063 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A».

Indicazione terapeutica:

Asma.

«Symbicort Turbohaler» è indicato negli adulti e negli adolescenti (dai dodici anni in *su)*, per il regolare trattamento dell'asma quando l'uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via inalatoria e $ß_2$-adrenorecettore agonista a lunga durata d'azione) è appropriato in:

pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con $ß_2$-adrenorecettori agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno»,

o

pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con ß2-adrenorecettori agonisti a lunga durata d'azione.

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

«Symbicort Turbohaler» è indicato negli adulti di età uguale o superiore ai diciotto anni, per il trattamento sintomatico di pazienti con BPCO grave con un volume espiratorio forzato in un secondo (FEV1) <50% del normale) e storia di ripetute riacutizzazioni, con sintomi significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d'azione;

primi dodici mesi di validità dell'accordo:

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 37,06;

prezzo al pubblico (IVA inclusa):euro 61,16.

successivi dodici mesi di validità dell'accordo:

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 34,87;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 57,55;

nota AIFA: limitatamente all'indicazione BPCO, nota 99;

«turbohaler 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 1 inalatore da 60 dosi - A.I.C. n. 035194214 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

Indicazione terapeutica:

Asma.

«Symbicort Turbohaler» è indicato negli adulti e negli adolescenti di età compresa tra i dodici-diciasette anni, per il regolare trattamento dell'asma quando l'uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via inalatoria e $ß_2$-adrenorecettore agonista a lunga durata d'azione) è appropriato in:

pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con $ß_2$-adrenorecettori agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno»,

o

pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con $ß_2$-adrenorecettori agonisti a lunga durata d'azione.

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

«Symbicort» è indicato negli adulti, di età uguale o superiore ai diciotto anni, per il trattamento sintomatico di pazienti con BPCO grave con volume espiratorio forzato in un secondo (FEV_1) <50% del normale e storia di ripetute riacutizzazioni, con sintomi significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d'azione;

primi dodici mesi di validità dell'accordo:

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 37,81;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 62,41;

successivi dodici mesi di validità dell'accordo:

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 34,97;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 57,72;

nota AIFA: limitatamente all'indicazione BPCO, nota 99.

«Symbicort Mite»:

confezione:

«turbohaler 80 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 035603063 (in base 10).

Indicazione terapeutica:

«SymbicortMite Turbohaler» è indicato negli adulti, negli adolescenti, e nei bambini di età superiore ai sei anni;

«SymbicortMite» è indicato nel regolare trattamento dell'asma quando l'uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via inalatoria e ß2 adrenorecettore agonista a lunga durata d'azione) è appropriato in:

pazienti adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con ß2-adrenorecettori agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno»,

o

pazienti già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con ß2-adrenorecettori agonisti a lunga durata d'azione;

nota: «SymbicortMite» (80 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione) non è appropriato per il trattamento di pazienti con asma grave;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 31,52;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 52,02.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Symbicort» e «Symbicort Mite» (budesonide e formoterolo fumarato diidrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06096
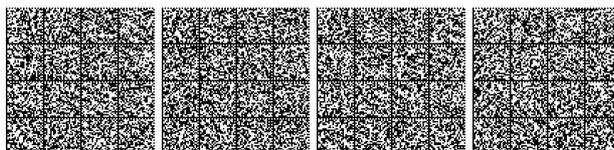
DETERMINA 7 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Trogarzo», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1189/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 131311/2019 del 22 novembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2019 relativa al medicinale «Trogarzo» (ibalizumab);

Vista la domanda presentata in data 3 agosto 2020 con la quale l'azienda *Theratechnologies Europe Limited* ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Trogarzo» (ibalizumab) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 048255018/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 11-15 gennaio 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 14, 16, 20-22 luglio 2021;

Vista la deliberazione n. 53 del 15 settembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;
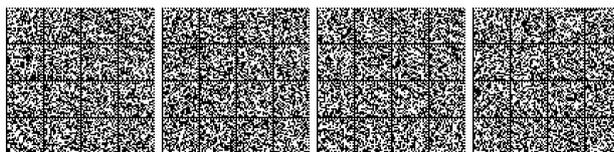
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TROGARZO (ibalizumab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«"Trogarzo", in associazione a uno o ad altri antiretrovirali, è indicato per il trattamento di adulti con infezione da *virus* dell'immunodeficienza umana (HIV-1) resistente ai medicinali per i quali non sarebbe altrimenti possibile predisporre un regime antivirale soppressivo»;

confezione: «200 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1,33 ml (150 mg/ml)» 2 flaconcini - A.I.C. n. 048255018/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.000,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.300,80.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Alla specialità medicinale in oggetto si applica un tetto di spesa complessivo sull'*ex factory*, al netto degli sconti, decorrente dalla data di entrata in vigore della determina che recepisce le condizioni di cui all'accordo negoziale. In caso di superamento della soglia negoziata, la società è chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso *payback*. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento, il calcolo dello stesso verrà determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali *payback* del 5 per cento e dell'1,83 per cento e dei *payback* effettivamente versati, al momento della verifica dello sfondamento, derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la Convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alla parte di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo *trend* dei consumi nel periodo di vigenza dell'accordo, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati, avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di rinnovo automatico del contratto, per gli anni successivi al secondo, si applica il tetto previsto per il secondo anno. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al *SSN)* dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del SSN, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge n. 648/1996 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche. Le condizioni vigenti saranno valide fino all'entrata in vigore delle nuove e l'eventuale sfondamento sarà calcolato riparametrando mensilmente il tetto previsto per il secondo anno.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Trogarzo» (ibalizumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06097

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vyndaqel», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1178/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a

norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020») e, in particolare, l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Vista la determina AIFA n. 44/2020 del 7 maggio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 dell'11 maggio 2020 relativa al medicinale «Vyndaqel» (tafamidis);

Vista la domanda con la quale la società Pfizer Europe MA EEIG, titolare della A.I.C., in data 5 marzo 2020 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Vyndaqel» (tafamidis) relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 041663030/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella sua seduta del 14-16 ottobre 2020;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 14, 16 e 20-22 luglio 2021;

Vista la deliberazione n. 53 del 15 settembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VYNDAQEL (tafamidis) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«"Vyndaqel" è indicato per il trattamento dell'amiloidosi da transtiretina *wild type* o ereditaria nei pazienti adulti affetti da cardiomiopatia (ATTR-CM)».

Confezione: «61 mg capsula molle orale blister (PVC/PA/ALU/PVC-ALU/PET/CARTA)» 30 x 1 capsule (dose singola).

A.I.C. n. 041663030/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 14.866,10.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 24.535,01.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory* sull'intera molecola, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali per la confezione avente A.I.C. 041663030 e per la confezione avente A.I.C. 041663016.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica, in relazione all'indicazione terapeutica «trattamento dell'amiloidosi da transtiretina *wild type* o ereditaria nei pazienti adulti affetti da cardiomiopatia (ATTR-CM) in classe NYHA I e II» negoziata, da cui conseguono:

l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi non oncologici; l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012);

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi dell'art. 1, commi 400-406, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

La società rinuncia al beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge, di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovatività.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio.

La società si impegna ad estendere il programma di uso compassionevole attivato nel marzo 2020 a tutti i pazienti con insufficienza cardiaca in classe III NYHA che a giudizio del clinico possano ancora beneficiare della prosecuzione del trattamento.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vyndaqel» (tafamidis) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri indicati dalle regioni o di specialisti - cardiologo (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06098

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Rettifica della determina n. 936/2021 del 9 agosto 2021, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Olevia». (Determina n. DG/1161/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 936 del 9 agosto 2021, concernente la riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale «Olevia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 204 del 26 agosto 2021;

Considerato che occorre rettificare la suddetta determina per errato inserimento del numero di capsule del medicinale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina n. 936 del 9 agosto 2021

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 936 del 9 agosto 2021, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo di specialità medicinali del medicinale OLEVIA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 204 del 26 agosto 2021:

all'art. 1 (Classificazione ai fini della rimborsabilità)

l'inciso

confezione: «1000 mg capsule molli» 3 capsule in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 042639029 (in base 10),

è sostituito dal seguente:

confezione: «1000 mg capsule molli» 30 capsule in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 042639029 (in base 10).

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06105

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Rettifica della determina n. 1110/2021 del 21 settembre 2021 di riclassificazione del medicinale per uso umano «Metformina Pensa». (Determina n. 1173/2021)

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la determina AIFA n. 1110/2021 del 21 settembre 2021 di riclassificazione del medicinale per uso umano «Metformina Pensa», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 234 del 30 settembre 2021;

Considerato che occorre rettificare il suddetto provvedimento per errata indicazione della confezione con codice A.I.C. n. 040975120;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina n. 181/2021 del 10 febbraio 2021

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AIFA n. 1110/2021 del 21 settembre 2021 di riclassificazione del medicinale per uso umano METFORMINA PENSA, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 234 del 30 settembre 2021.

All'art. 1 *(Classificazione ai fini della rimborsabilità)*, l'inciso

confezione:

«500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 040975120 (in base 10),

è sostituito dal seguente:

confezione:

«850 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 040975120 (in base 10)».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06106

DETERMINA 13 ottobre 2021.

Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità. (Determina n. DG/1227/2021)

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il fun-

zionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 21 novembre 2003, n. 326»;
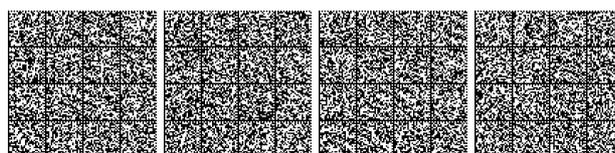
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, l'art. 36;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *s)*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 sopra citato, ai sensi del quale «non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al medesimo fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità», nonché gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2;

Visto il documento della Commissione europea sull'obbligo di fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza di medicinali approvato in sede di riunione tecnica *ad hoc* nell'ambito del comitato farmaceutico sulla carenza di medicinali in data 25 maggio 2018, nel quale è stato riconosciuto che gli Stati membri possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o per far fronte a tale situazione limitando la libera circolazione delle merci nell'ambito dell'UE, introducendo, in particolare, limitazioni alla fornitura di medicinali da parte dei distributori all'ingrosso verso operatori in altri Stati membri, purché queste siano giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali;

Vista la determina AIFA n. 828 del 12 luglio 2021, recante «Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 16 luglio 2021;

Tenuto conto che AIFA pubblica periodicamente nel suo sito un elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i quali, in considerazione dell'interruzione della commercializzazione comunicata dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul mercato italiano e del rilievo dell'uso in terapia, viene rilasciata al titolare o alle strutture sanitarie l'autorizzazione all'importazione per analogo autorizzato all'estero;

Considerato l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti delle mancate forniture di medicinali di cui al citato art. 105, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 219/2006;

Preso atto della comunicazione di carenza ricevuta dal titolare A.I.C. Mylan Italia S.r.l. (prot. n. 114910 del 30 settembre 2021) che conferma la necessità di procedere ad una distribuzione contingentata del medicinale per tutto l'anno 2022 a causa di problemi produttivi ed elevata richiesta e la segnalazione ricevuta dal titolare A.I.C. con nota prot. 0116985 del 6 ottobre 2021 relativa a possibili fenomeni di esportazione del medicinale «Creon» (A.I.C. n. 029018064), del quale è assicurata la regolare fornitura sul territorio italiano, e delle evidenze di un rilevante flusso di esportazione del medicinale registrato nel 2021, confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione forniti dal Ministero della salute;

Informato il Ministero della salute in data 13 ottobre 2021;

Determina:

Art. 1.

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sul territorio nazionale, è disposto il blocco temporaneo delle esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto di competenza, da parte del titolare A.I.C., del medicinale CREON (A.I.C. n. 029018064).

2. A tal fine il medicinale «Creon» (A.I.C. n. 029018064) è inserito nell'elenco allegato alla presente determina e ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

L'elenco è sottoposto a periodico aggiornamento, tenuto conto dell'evoluzione della disponibilità dei medicinali, e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA.

Art. 3.

La presente determina è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul portale istituzionale dell'AIFA.

Roma, 13 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI
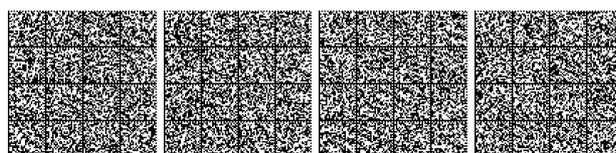
ALLEGATO

Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità (art. 1, c. s del D. Lgs. 219/06) aggiornato al 06/10/2021

Nome Medicinale	Numero AIC	Descrizione confezione	Titolare AIC
Famotidina EG®	034433096	40mg compresse rivestite con film, 10 compresse in blister	EG S.P.A.
Sinemet®	023145016	250mg+25 mg compresse, 50 compresse divisibili	MSD ITALIA S.R.L.
Sinemet®	023145028	100mg+25 mg compresse, 50 compresse divisibili	MSD ITALIA S.R.L.
Sinemet®	023145030	200mg+50 mg compresse a rilascio modificato, 30 compresse	MSD ITALIA S.R.L.
Sinemet®	023145042	100mg+25 mg compresse a rilascio modificato, 50 compresse	MSD ITALIA S.R.L.
Buccolam®	042021042	10mg soluzione per mucosa orale, 4 siringhe preriempite da 2ml	Laboratorios Lesvi S.L.
Testoviron®	002922060	250mg/ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare, 1 fiala da 1ml	Bayer Spa
Questran®	023014018	4g polvere per sospensione orale, 12 bustine	Cheplapharm Arzneimittel GmbH
Progynova®	021226016	2mg compresse rivestite, 20 compresse	Bayer Spa
Saxenda®	044018036	6mg/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo, cartuccia (vetro) 3ml, 5 penne preriempite	Novo Nordisk A/S
Sumatriptan SUN	039982018	6mg/0,5ml soluzione iniettabile, 2 penne preriempite da 0,5ml	Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Creon®	029018064	10.000 U.Ph.Eur capsule rigide a rilascio modificato, 100 capsule	Mylan Italia S.r.l.

21A06140

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bilastina Aristo»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 154/2021 del 6 ottobre 2021

Procedura europea: SE/H/2028/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BILASTINA ARISTO, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma Gmbh con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlino - Germania.

Confezioni:

«20 mg compresse» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 049407012 (in base 10) 1H3T14 (in base 32);

«20 mg compresse» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 049407024 (in base 10) 1H3T1J (in base 32);

«20 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 049407036 (in base 10) 1H3T1W (in base 32);

«20 mg compresse» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 049407048 (in base 10) 1H3T28 (in base 32);

«20 mg compresse» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 049407051 (in base 10) 1H3T2C (in base 32);

«20 mg compresse» 10 compresse in blister Opa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 049407063 (in base 10) 1H3T2R (in base 32);

«20 mg compresse» 20 compresse in blister opa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 049407075 (in base 10) 1H3T33 (in base 32);

«20 mg compresse» 30 compresse in blister Opa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 049407087 (in base 10) 1H3T3H (in base 32);

«20 mg compresse» 50 compresse in blister Opa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 049407099 (in base 10) 1H3T3V (in base 32);

«20 mg compresse» 100 compresse in blister Opa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 049407101 (in base 10) 1H3T3X (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto: trenta mesi.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna particolare condizione di conservazione.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa contiene 20 mg di bilastina;

eccipienti: cellulosa microcristallina, glicolato di amido di sodio, alluminio magnesio metasilicato, magnesio stearato, silice colloidale anidro.

Produttore responsabile del rilascio lotti: Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, Hlohovec, Trnava, 920 01 Slovacchia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della rinocongiuntivite allergica (stagionale e perenne) e dell'orticaria.

«Bilastina Aristo» è indicato negli adulti e negli adolescenti (dodici anni di età ed oltre).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06107

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Melatonina Aurobindo»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 155/2021 del 6 ottobre 2021

Procedura europea: PT/H/1993/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MELATONINA AUROBINDO, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno, Varese (VA) - via San Giuseppe n. 102 - c.a.p. 21047 Italia.

Confezioni:

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 049541016 (in base 10) 1H7VWS (in base 32);

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 049541028 (in base 10) 1H7VX4 (in base 32);

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 049541030 (in base 10) 1H7VX6 (in base 32);

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 049541042 (in base 10) 1H7VXL (in base 32);

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 049541055 (in base 10) 1H7VXZ (in base 32);

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 049541067 (in base 10) 1H7VYC (in base 32);

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al - A.I.C. n. 049541079 (in base 10) 1H7VYR (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Validità prodotto: due anni.

Condizioni particolari di conservazione

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa a rilascio prolungato contiene 2 mg di melatonina;

eccipienti: lattosio monoidrato, calcio idrogenofosfato biidrato, ammonio metacrilato copolimero (tipo *B)*, silice colloidale anidra, talco, magnesio stearato.

Produttori responsabili del rilascio lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd. HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 Malta;

Generis Farmacêutica, S.A. Rua João de Deus, 19, Venda *Nova*, 2700- 487 Amadora Portogallo;

Arrow Generiques - 26 Avenue Tony Garnier, Lyon, 69007 Francia.

Indicazioni terapeutiche: «Melatonina Aurobindo» è indicato come monoterapia per il trattamento a breve termine dell'insonnia primaria caratterizzata da una qualità del sonno scadente in pazienti di età pari o superiore ai cinquantacinque anni di età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: classe C.
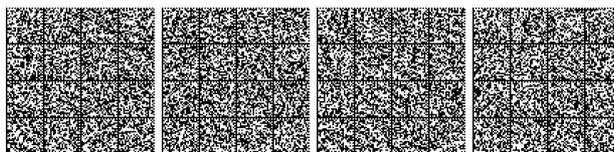
Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura per le confezioni sino a 30 compresse: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica:

A.I.C. 049541016 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al ;

A.I.C. 049541028 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

A.I.C. 049541030 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

A.I.C. 049541042 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

A.I.C. 049541055 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al .

Classificazione per le confezioni da 90 e 100 compresse: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta:

A.I.C. 049541067 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

A.I.C. 049541079 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc-Al.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06108

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme.

Nel corso dell'adunanza del 28 settembre 2021, il consiglio dell'Autorità ha approvato, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del decreto-legge n. 66/2014, l'aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme. La delibera n. 655 è disponibile sul sito web dell'Autorità all'indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-655-del-28-settembre-2021

21A06122

MINISTERO DELL'INTERNO

Indicazione della corretta denominazione della Chiesa di S. Antonio, in Eboli.

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2021 è stata indicata la corretta denominazione di «Rettoria S. Antonio» assunta dalla Chiesa di S. Antonio, con sede in Eboli (SA).

21A06071

Soppressione della Parrocchia della Madonna del Mare, in Cervia.

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2021, viene soppressa la Parrocchia della Madonna del Mare, con sede in Cervia (RA), fraz. Milano Marittima.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A06072

Soppressione della Parrocchia di S. Maria Goretti, in Ravenna.

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2021 viene soppressa la Parrocchia di S. Maria Goretti, con sede in Ravenna, fraz. Fosso Ghiaia.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A06073

Soppressione della Parrocchia di S. Andrea Apostolo, in Ravenna

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2021, viene soppressa la Parrocchia di S. Andrea Apostolo, con sede in Ravenna, frazione Massa Castello.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.
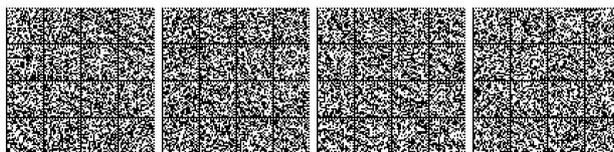
Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A06074

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009499/XVJ(53) del 1º ottobre 2021, su istanza del sig. Emilio Mariella, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della società «Cheddite Italy S.r.l.» con sede e stabilimento siti in Livorno (LI), località Salviano via del Giaggiolo n. 189, l'esplosivo denominato «granata GTS ad effetto assordante e lacrimogeno», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A06077

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010597/XVJ(53) del 1º ottobre 2021, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto:

carica principale in DPX-1 per munizione Vulcano 127 mm *short version*;

carica compressa conica in DPX-1 da 75 g per munizione Vulcano 127 mm;

carica compressa conica in DPX-1 da 198 g per munizione Vulcano 127 mm;

carica compressa cilindrica in DPX-1 da 221 g per munizione Vulcano 127 mm;

carica compressa cilindrica in DPX-1 da 217 g per munizione Vulcano 127 mm;

carica principale in DPX-1 per munizione Vulcano 127 mm *long version*;

carica compressa cilindrica in DPX-1 da 227 g per munizione Vulcano 127 mm;

carica compressa cilindrica in DPX-1 da 223 g per munizione Vulcano 127 mm.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A06078

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010591/XVJ(53) del 1º ottobre 2021, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto:

testa in guerra per mini siluro *black scorpion* in DPX-1 da 2,3 kg;

carica compressa in DPX-1 da 385 g.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A06079

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010427/XVJ(53) del 1° ottobre 2021, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.A., con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «cartuccia 76/62 HE con SIL6+2, FB557 SQ e SIL78», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A06080

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008975/XVJ(53) del 1° ottobre 2021, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.A. con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «proietto 155 mm HE M107 in Composizione B con tappo a golfare», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1,

comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A06081

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008984/XVJ(53) del 1° ottobre 2021, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.A. con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «proietto 155 mm HE M107 in TNT con tappo a golfare», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A06082

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008985/XVJ(53) del 1° ottobre 2021, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.A. con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «polvere di lancio SIL 20», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A06083

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 1357 del 30 settembre 2021 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito all'11° reggimento Bersaglieri, con la seguente motivazione: «Fiero interprete delle virtù della prestigiosa specialità, prodigava un ineguagliabile supporto al contingente multinazionale in Afghanistan grazie all'entusiasmo e l'abnegazione delle sue donne e dei suoi uomini che assicuravano incessantemente con altissimo senso del dovere, straordinaria efficacia e ferrea determinazione, le innumerevoli, complesse attività logistiche e di sicurezza. Fulgido esempio di eccellenza, sempre animato da sentimenti di altruismo, indomito coraggio e fedele attaccamento ai valori propri dell'istituzione, contribuiva nel migliore dei modi a render lustro alle Forze armate e all'Italia nel difficoltoso contesto di impiego internazionale». — Herat (Afghanistan), 11 dicembre 2019 - 10 agosto 2020.

21A06099

Concessione di una croce di bronzo al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 1358 del 30 settembre 2021, al Maresciallo ordinario Daniele Santi, nato il 13 aprile 1986 a Siena, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della sala operativa per la difesa della base del contingente italiano in Afghanistan, poneva in atto un'accurata struttura operativa capace di conseguire tutti gli obbiettivi prefissati, dando risposte appropriate e tempestive in ogni situazione, anche di maggiore pericolo. Dotato di eccezionale perizia, rappresentava irrinunciabile riferimento nelle eterogenee operazioni condotte, durante le quali assicurava protezione e sicurezza, evidenziando straordinarie capacità di coordinamento e controllo nonché una spiccata professionalità. Magnifica figura di sottufficiale, contribuiva a dare lustro all'Esercito italiano e al Paese in ambito internazionale». — Herat (Afghanistan), 11 dicembre 2019 - 10 agosto 2020.

21A06100

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Abruzzo Energia S.p.a. ora A2A Gencogas S.p.a., per l'esercizio della centrale termoelettrica in Gissi.

Si rende noto che, con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000408 del 7 ottobre 2021, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2010-901 del 30 novembre 2010 alla società A2A Gencogas S.p.a., identificata dal codice fiscale 01995170691, con sede legale in corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano (MI) (ID 179/10138), per l'esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di Gissi (CH), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo, 44 - Roma e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.mite.gov.it e https://va.minambiente.it/it-IT.

21A06101

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Frascati».

Si rende noto che il decreto 29 settembre 2021 in epigrafe è stato pubblicato sul sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it), alla seguente sezione: Qualità - Vini DOP e IGP - Domande protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale - Anno 2021 - 2. Domande modifica disciplinari DOP e IGP 2021 - 2.C. Domande «modifiche temporanee» disciplinari, ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16510

21A06075

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Frascati Superiore».

Si rende noto che il decreto 5 ottobre 2021 in epigrafe è stato pubblicato sul sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it), alla seguente sezione: Qualità - Vini DOP e IGP - Domande protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale - Anno 2021 - 2. Domande modifica disciplinari DOP e IGP 2021 - 2.C. Domande «modifiche temporanee» disciplinari, ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16510

21A06076

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sospensione dell'acquisizione delle domande relative alla misura Disegni+.

In conseguenza dell'esaurimento delle risorse disponibili, dalle ore 14,55 del 13 ottobre 2021 è stata sospesa, con decreto direttoriale n. 294503 del 13 ottobre 2021, l'acquisizione del protocollo on line dell'ente gestore delle domande di agevolazione relative alla misura denominata Disegni+, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 194 del 14 agosto 2021.

La versione integrale del decreto direttoriale è pubblicata sui siti internet dell'Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.mise.gov.it, del soggetto gestore: www.unioncamere.gov.it e sul sito di progetto: www.disegnipiu2021.it

21A06224

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-250) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.